

NORMATIVA “ANTIRICICLAGGIO”: APPLICAZIONE ALLE SOCIETÀ DI REVISIONE

1. Scopo del documento
2. Principi generali e definizione di riciclaggio
 - 2.1 L’adempimento degli obblighi correlato all’attività professionale/proporzionalità
 - 2.2 La nozione di “riciclaggio” e “finanziamento del terrorismo”
 - 2.3 L’approccio basato sul rischio
 - 2.4 Protezione dei dati e delle informazioni
3. Aspetti organizzativi, procedurali e di controllo interno della società di revisione
 - 3.1 Ruolo degli Organi Aziendali e dell’Organismo di Vigilanza
 - 3.1.1 *Organo con funzioni di amministrazione*
 - 3.1.2 *Organo con funzioni di controllo*
 - 3.1.3 *Organismo di Vigilanza*
 - 3.2 Assetto dei presidi antiriciclaggio: organizzazione, procedure e controllo interno
 - 3.2.1 *Funzione Antiriciclaggio*
 - 3.2.2 *Responsabile della funzione antiriciclaggio*
 - 3.2.3 *Esternalizzazione della funzione antiriciclaggio*
 - 3.2.4 *Responsabile dell’incarico*
 - 3.2.5 *Responsabile/Delegato alle segnalazioni di operazioni sospette*
 - 3.2.6 *Funzione di controllo di qualità*
 - 3.2.7 *Formazione del personale*
4. Obblighi di adeguata verifica della clientela
 - 4.1 Adeguata verifica: approccio basato sul rischio, ambito di applicazione e modalità di assolvimento degli obblighi
 - 4.1.1 *Presupposti oggettivi*
 - 4.1.2 *Contenuto e modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica*
 - 4.2 Individuazione del soggetto cliente
 - 4.2.1 *Particolari tipologie di incarichi delle società di revisione: individuazione del soggetto cliente ai fini dell’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica*
 - 4.3 L’identificazione e verifica del cliente
 - 4.3.1 *Cliente persona fisica*
 - 4.3.2 *Cliente persona giuridica*
 - 4.3.3 *Identificazione e verifica non in presenza*

- 4.4 L'identificazione e verifica del titolare effettivo
 - 4.4.1 *Disposizioni generali*
 - 4.4.2 *Individuazione del titolare effettivo*
 - 4.4.3 *Modalità di identificazione del titolare effettivo e verifica dei dati identificativi*
- 4.5 Obblighi semplificati e rafforzati di adeguata verifica della clientela
 - 4.5.1 *Obblighi semplificati di adeguata verifica*
 - 4.5.2 *Obblighi rafforzati di adeguata verifica*
- 4.6 L'ottenimento di informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale
- 4.7 Il controllo costante nel corso della prestazione professionale
- 4.8 L'esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi
- 5. L'obbligo di astensione
 - 5.1 L'obbligo di astensione e il rapporto con l'approccio basato sul rischio
 - 5.2 Gli obblighi di adeguata verifica della clientela e l'obbligo di astensione
- 6. Obblighi di conservazione e registrazione
 - 6.1 Obbligo di conservazione ed obbligo di registrazione di dati e informazioni
 - 6.1.1 *Archivio Unico Informatico*
 - 6.1.2 *Registro Elettronico Antiriciclaggio*
 - 6.2 Informazioni da registrare
- 7. La segnalazione di operazioni sospette
 - 7.1 Contenuto dell'obbligo
 - 7.2 La nozione di riciclaggio e finanziamento del terrorismo ai fini dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette
 - 7.3 Illeciti fiscali e reato presupposto
 - 7.4 Gli aspetti principali della disciplina della segnalazione e le sue conseguenze
 - 7.5 La procedura di segnalazione delle operazioni sospette
 - 7.6 Gli indicatori di anomalia
- 8. Le comunicazioni delle infrazioni alle norme riguardanti le limitazioni all'uso del denaro contante e dei titoli al portatore
 - 8.1 Comportamenti vietati dagli articoli 49 e 50 del Decreto
 - 8.2 Procedura di comunicazione delle infrazioni agli articoli 49 e 50 del Decreto
- 9. Le sanzioni
 - 9.1 Sanzioni a carico del cliente
 - 9.2 Sanzioni a carico della società di revisione
 - 9.3 Procedimento sanzionatorio

1. SCOPO DEL DOCUMENTO

In data 29 dicembre 2007 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 (di seguito il “Decreto”),¹ che rappresenta il provvedimento legislativo di attuazione nell’ordinamento italiano della Direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 “relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo” (cd. III Direttiva e di seguito, la “Direttiva”). In data 4 novembre 2009 è entrato in vigore il D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, recante disposizioni correttive ed integrative del Decreto².

Il Decreto ha abrogato il quadro normativo e regolamentare precedente e quindi il D.Lgs. n. 56 del 20 febbraio 2004 e i relativi regolamenti di attuazione (i.e. il Decreto Ministeriale n. 141 del 3 febbraio 2006 dedicato ai professionisti e alle società di revisione), ossia la normativa nazionale emessa in attuazione della precedente Direttiva 2001/97/CE.

Con le modifiche introdotte nel tempo al Decreto, nonché con i provvedimenti di attuazione emanati in conformità alla medesima, ossia:

- il “Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo delle società di revisione iscritte nell’Albo speciale previsto dall’articolo 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e contemporaneamente iscritte nel Registro dei revisori contabili, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231” adottato dalla Consob con Delibera n. 17836 del 28 giugno 2011, e
- il “Provvedimento recante gli indicatori di anomalia per le società di revisione e revisori legali con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico” emanato dalla Banca d’Italia con Delibera n. 61 del 31 gennaio 2013,
- il Provvedimento 3 aprile 2013 della Banca d’Italia recante disposizioni attuative per la tenuta dell’archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all’articolo 37, commi 7 e 8, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e, da ultimo, con la Delibera n. 18802 del 18 febbraio 2014, Disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela da parte dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico, emesso dalla Consob, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (nel seguito il “Provvedimento Consob”),

la disciplina transitoria è definitivamente superata³.

Il presente documento ha lo scopo di analizzare le diverse problematiche sottese dagli adempimenti richiesti dal Decreto da parte delle società di revisione contabile, tenuto conto delle peculiarità del lavoro di revisione legale e delle specifiche indicazioni regolamentari emesse dalla Consob.

Il presente documento aggiorna e sostituisce il Documento di ricerca n. 147, che risulta superato a seguito dei sopra menzionati cambiamenti legislativi e regolamentari.

¹ Rubricato “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”, in G.U. n. 290 del 14 dicembre 2007 - Suppl. Ordinario n. 268/L.

² Pubblicato in G.U. n. 256 del 3 novembre 2009.

³ Valido solo per le società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico di cui all’art 13 comma 1 lett. a) del Decreto Antiriciclaggio e non anche per i revisori contabili di cui all’art 13 comma 1 lett b) del medesimo Decreto.

2. PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONE DI RICICLAGGIO

Alla base dell'articolato sistema normativo del Decreto si trovano alcuni principi generali, all'interno dei quali deve essere ricondotto e deve essere interpretato il contenuto precettivo di ogni singola norma.

I principi generali ai quali si fa qui riferimento sono i seguenti.

2.1 L'adempimento degli obblighi correlato all'attività professionale/proporzionalità

Il primo principio, contenuto nell'art. 3 del Decreto, prescrive che i destinatari della normativa antiriciclaggio adempiono agli obblighi su di essi gravanti avendo riguardo alle informazioni possedute o acquisite nell'ambito della propria attività istituzionale o professionale.

Il principio in questione implica che i destinatari degli obblighi debbono porre in essere le misure e le attività richieste coerentemente con la natura dell'incarico professionale acquisito e l'oggetto del medesimo, senza che debbano essere utilizzati strumenti differenti dagli strumenti organizzativi e dai processi di lavoro adottati nel corso di svolgimento della ordinaria attività aziendale.

Il principio in commento assume notevole rilevanza nella definizione degli obblighi segnalativi di cui si dirà più oltre. Infatti, proprio in forza di tale principio si può sostenere che gli obblighi segnalativi e comunicativi sopra riferiti devono essere limitati agli eventi "anomali" che è dato rilevare durante lo svolgimento della prestazione professionale e nel compimento delle specifiche attività previste dall'incarico ricevuto dal cliente, senza che siano richieste verifiche o indagini suppletive, esulanti dall'oggetto dell'incarico e appositamente dedicate a rilevare gli eventi suddetti.

Il secondo principio, anch'esso contenuto nell'art. 3 del Decreto, dispone che l'applicazione delle misure previste dal decreto medesimo deve essere proporzionata alla peculiarità delle varie professioni.

Il principio di cui si discorre, riportato alla società di revisione contabile, si sostanzia nel considerarne i caratteri tipici, ossia le sue metodologie di lavoro, la sua struttura organizzativa, i suoi strumenti e processi organizzativi (in questo ultimo punto si scorge, in particolare, l'elemento di convergenza con il principio di cui al precedente paragrafo sull'ambito della propria attività professionale e, infine, il quadro regolamentare all'interno del quale la medesima viene a porsi).

2.2 La nozione di "riciclaggio" e "finanziamento del terrorismo"

Definizione "amministrativa" di riciclaggio

La definizione di riciclaggio di cui tenere conto ai fini dell'applicazione degli obblighi previsti nel Decreto è quella contenuta nella norma di cui all'art. 2 del Decreto Antiriciclaggio (c.d. definizione "amministrativa" di riciclaggio), ai sensi della quale *"le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:*

- a) *la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;*

- b) *l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;*
- c) *l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;*
- d) *la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.*

Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo”.

Si osservi che la definizione “amministrativa” di cui all’art. 2 del Decreto Antiriciclaggio comprende un perimetro di condotte rilevanti più ampio rispetto alla fattispecie penalistica di cui all’art. 648-bis comma 1 e 648-ter comma 1 (*Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*) del Codice Penale⁴.

Si evidenziano qui di seguito i principali elementi che distinguono la nozione di riciclaggio contenuta nell’art. 2 del Decreto dalle fattispecie previste dalle norme del Codice Penale e segnatamente dai citati artt. 648 bis (*Riciclaggio*) e 648 ter (*Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*).

Anzitutto, occorre evidenziare che la fattispecie di riciclaggio contenuta nell’art. 2 del Decreto prevede che i beni fatti oggetto di riciclaggio debbano provenire da una pregressa “attività criminosa” (c.d. reato presupposto), laddove le norme degli artt. 648 bis e 648 ter del Codice Penale utilizzano, al medesimo fine, rispettivamente l’espressione di “delitti non colposi” e “delitti”. Il richiamo, operato dall’art. 2 del Decreto, alla nozione di “attività criminosa” amplia, rispetto alla norme codicistiche, il novero delle condotte che possono costituire reato presupposto del riciclaggio, ricomprendendovi sia le “contravvenzioni” sia i “delitti” e, tra questi ultimi, sia i delitti colposi sia quelli dolosi. Gli illeciti amministrativi rimangono, invece, esclusi dall’ambito degli illeciti suscettibili di costituire reato presupposto del riciclaggio.

La definizione di riciclaggio contenuta nell’art. 2 del Decreto, dopo aver descritto due condotte sostanzialmente riconducibili (salvo quanto poc’anzi detto in ordine all’ampliamento del novero dei reati presupposti) nelle fattispecie tipiche degli artt. 648 bis e 648 ter del Codice Penale (cfr. art. 2 cit., comma 1, lettere a) e b)), ricomprende anche una condotta (*acquisto, detenzione o utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da una attività criminosa*) estranea al perimetro di tipicità del reato di riciclaggio, in quanto riconducibile alla condotta tipica del reato di “ricettazione” di cui all’art. 648 del Codice Penale⁵.

⁴ Ai sensi dell’art. 648-bis comma 1 del Codice Penale “*Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro*”. Ai sensi dell’art. 648-ter comma 1 del Codice Penale “*Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro*”.

⁵ Art. 648 c.p. (Ricettazione):
“*Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità [riferita a tale delitto]*”.

Pertanto l'art. 2 del Decreto include nel concetto di riciclaggio anche una serie di condotte accessorie a quelle principali descritte dalla medesima norma ed, in particolare, il concorso, l'istigazione, il favoreggiamento, il tentativo e l'associazionismo finalizzato a porre in essere le fattispecie delittuose considerate.

Da ultimo si evidenzia che la definizione di "riciclaggio" contenuta nell'art. 2 del Decreto ricomprende anche il c.d. "autoriciclaggio", ossia la condotta di riciclaggio posta in essere dallo stesso autore che ha commesso o concorso alla commissione del reato presupposto da cui derivano i proventi illeciti fatti oggetto di riciclaggio. Si perviene a tale conclusione sulla base della circostanza che l'art. 2 del Decreto non contiene la medesima previsione che si rinviene, invece, negli artt. 648 *bis* e 648 *ter* del Codice Penale, ove la punibilità a titolo di riciclaggio è espressamente esclusa nel caso in cui il soggetto che pone in essere l'operazione di riciclaggio abbia già previamente preso parte al reato presupposto ("*fuori dei casi di concorso nel reato*", cfr. artt. 648 *bis* e *ter* c.p.)⁶.

Finanziamento del terrorismo

La nozione di finanziamento del terrorismo, da tenere in considerazione ai fini degli obblighi previsti dal Decreto Antiriciclaggio e dal Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109 (*Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE*)⁷ è contenuta nell'art. 1, lettera a) del predetto decreto, secondo la quale per "finanziamento del terrorismo" si intende ogni attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale (artt. 270 *bis* – 270 *sexies*), e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti. Si rammenta che la nozione di terrorismo è rilevante sia ai fini dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette che per la profilatura del grado di rischio della clientela.

2.3 L'approccio basato sul rischio

Il principio

Il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo è una nozione di fondamentale importanza nell'economia complessiva del Decreto, costituendo il pilastro di fondo su cui è costruito l'articolato complesso normativo in questione.

Il principio del rischio è espresso nell'art. 3 del Decreto, laddove il legislatore enuncia che le misure previste dal decreto medesimo devono essere proporzionate al rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo in relazione al tipo di cliente e prestazione professionale. Allo stesso modo il Provvedimento Consob specifica che le società di revisione, nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, devono porsi in condizione di dimostrare che la portata delle misure adottate a tal fine è commisurata all'entità del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

⁶ In tale caso, pur a fronte delle segnalazione di operazione sospetta, il soggetto che abbia compiuto l'operazione di auto riciclaggio, non sarà imputabile a titolo di riciclaggio, ma verrà perseguito solo per il reato presupposto; ciò in quanto il Codice Penale non prevede attualmente la fattispecie di auto riciclaggio. Si segnala che negli ultimi anni sono state presentate al Parlamento diverse proposte di modifica dell'art. 648-bis del Codice Penale, finalizzate all'introduzione del reato di auto-riciclaggio, e che pertanto è possibile che in futuro la fattispecie penalistica sia emendata in tal senso.

⁷ Provvedimento legislativo con il quale è stata data attuazione nell'ordinamento italiano alla Terza Direttiva Antiriciclaggio (Direttiva n. 2005/60/CE) per la parte riguardante il contrasto e la prevenzione del finanziamento del terrorismo.

riscontrabile nell'ambito della propria attività professionale e, in particolare, devono assolvere agli obblighi di adeguata verifica della clientela in modo proporzionato al rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, specificamente rilevabile nel singolo caso, alla luce del complesso dei dati e delle informazioni di cui vengono a conoscenza nel diligente esercizio della propria attività professionale.

Nell'ambito del predetto principio, l'art. 20 del Decreto, dispone che gli obblighi di adeguata verifica della clientela devono essere assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente e prestazione professionale di cui trattasi, introducendosi in questo modo il c.d. "approccio basato sul rischio".

Il principio del rischio espresso nell'art. 3 del Decreto pervade l'intera normativa e deve essere considerato come parametro da tenere in considerazione nello svolgimento di ogni adempimento obbligatorio previsto nel Decreto, sia esso di natura preventiva, segnalativa/comunicativa oppure organizzativa, e così da fornire un vero e proprio parametro di gestione degli obblighi che lascia uno spazio di valutazione discrezionale al soggetto destinatario degli stessi.

Occorre precisare che il Provvedimento Consob specifica espressamente che l'approccio basato sul rischio non può comunque condurre a non adempiere gli obblighi che le applicabili norme di legge o regolamentari stabiliscono a carico delle società di revisione.

Procedura di valutazione del rischio e commisurazione degli obblighi al rischio

Nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela la valutazione del rischio costituisce il parametro di riferimento per la commisurazione degli obblighi.

La richiesta, espressa dal legislatore, di commisurazione degli obblighi al rischio, implica la necessità, per i soggetti destinatari degli obblighi, di avvalersi di una procedura di valutazione dell'entità del rischio da assegnare ad ogni incarico professionale al momento del conferimento del medesimo.

Il Provvedimento Consob specifica che le società di revisione, al fine di valutare il rischio, devono prendere in considerazione:

- a) i criteri generali definiti nell'art. 20 del Decreto. In tale ambito, alcuni criteri risultano rilevanti per ogni tipologia di servizio reso, quali: natura giuridica del cliente, prevalente attività svolta dal cliente, comportamento tenuto dal cliente, area geografica di residenza/sede del cliente o destinazione del servizio professionale. Per contro, ve ne sono altri che, benché in principio applicabili alle società di revisione, non possono costituire, in relazione specificatamente all'attività di revisione contabile, un parametro variabile in chiave di valutazione del rischio, essendo essi già di per sé insiti e presupposti nella natura tipica dell'attività di revisione (i.e. tipologia di prestazione professionale posta in essere, modalità di svolgimento della prestazione professionale, ragionevolezza della prestazione professionale richiesta dal cliente, ammontare, durata della prestazione professionale), mentre gli stessi rimangono invece sempre rilevanti in relazione agli eventuali servizi professionali diversi dalla revisione;
- b) i seguenti criteri specifici di valutazione concernenti il cliente definiti dal Provvedimento Consob nell'Allegato 1 (che rappresentano una indicazione di dettaglio, specifica per le società di revisione, dei criteri generali dettati nell'art. 20 del Decreto), ossia:

- criteri che vanno presi in considerazione e valutati sia in rapporto al cliente sia in rapporto alle controparti con cui il cliente compie operazioni di rilevante valore economico:
 - forma giuridica, assetti proprietari e di controllo, dimensioni, articolazioni organizzative, complesso delle procedure operative e di controllo di ciascun cliente. In particolare, nel caso di cliente-non persona fisica, va posta attenzione alle finalità della sua costituzione, agli scopi che persegue, alle modalità attraverso cui opera per raggiungerli, nonché alla forma giuridica adottata, soprattutto là dove essa presenti particolari elementi di complessità od opacità che possano impedire o ostacolare l'individuazione del titolare effettivo o dell'effettivo oggetto sociale o ancora di eventuali collegamenti azionari o finanziari;
 - caratteristiche ed attività dell'eventuale titolare effettivo;
 - grado di complessità e di trasparenza dell'eventuale gruppo di appartenenza della società cliente;
 - collegamento, partecipativo o di altra natura, del cliente con soggetti operanti in ordinamenti non equivalenti sotto il profilo della disciplina del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - condanne penali o sottoposizione del cliente a procedimenti penali, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro;
 - eventuali procedimenti penali o procedimenti per danno erariale, per responsabilità amministrativa ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per irrogazione di sanzioni amministrative a seguito di violazione delle disposizioni antiriciclaggio a carico del cliente – quando tali procedimenti siano notori o comunque noti al Revisore e non coperti da obblighi di segretezza che ne impediscano l'utilizzazione da parte del Revisore stesso ai sensi del codice di procedura penale – o proprie segnalazioni inoltrate alla UIF;
 - notorie connessioni (ad esempio, familiari o di affari) del cliente ovvero conclusione da parte del medesimo cliente di operazioni di significativo valore economico con soggetti che abbiano subito condanne penali ovvero siano stati sottoposti ai procedimenti, misure o provvedimenti, di cui al punto precedente;
 - censimento del cliente nelle liste delle persone o degli enti attivi nel finanziamento del terrorismo ovvero riconducibilità, notoria contiguità o effettuazione di operazioni di significativo valore economico con soggetti censiti nelle medesime liste;
 - natura dell'attività economica svolta dal cliente e specifiche caratteristiche della stessa, in particolare nei casi in cui tale attività sia riconducibile a quelle tipologie che per loro natura presentano particolari rischi di riciclaggio (ad esempio, attività economiche caratterizzate dalla movimentazione di elevati flussi finanziari, da un uso elevato di contante) ovvero implichi l'operatività in settori economici ad elevato rischio di riciclaggio (ad esempio, settori interessati dall'erogazione di fondi pubblici, anche di fonte comunitaria);
 - presenza nel territorio, ove il cliente ha la propria residenza/sede e dove comunque svolge la propria attività, di rilevanti e notori fenomeni di criminalità, idonei a favorire il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo, con particolare riferimento ai Paesi o territori a rischio. Particolare attenzione va dedicata ai casi in cui il cliente opera all'estero; in tale ambito assumono rilievo gli elementi di rischio insiti nella situazione politico-economica e nel quadro giuridico e istituzionale del paese di riferimento (soprattutto se si tratta di uno Stato extracomunitario diverso da un paese terzo equivalente ovvero di uno Stato destinatario di rilievi da parte degli organismi internazionali competenti in materia di contrasto al riciclaggio

e al finanziamento del terrorismo - come, ad esempio, il GAFI e MoneyVal - ovvero di condanna da parte della Corte di Giustizia dell'Unione europea per mancata, incompleta o incorretta attuazione della terza direttiva antiriciclaggio).

- criteri che vanno presi in considerazione e valutati solo in rapporto al cliente:
 - comportamento tenuto, nella fase preordinata al conferimento dell'incarico e nel corso delle fasi successive. Di specifico rilievo risultano condotte reticenti, dissimulatorie o fuorvianti, consistenti, ad esempio, nella riluttanza a fornire informazioni rilevanti ovvero nel dare informazioni parziali, incomplete, inesatte, false ovvero non coincidenti con quelle rilevate dal Revisore nello svolgimento della sua attività professionale;
 - incompletezze, irregolarità o manipolazioni della documentazione contabile, ovvero rifiuto o riluttanza a concedere accesso alle registrazioni contabili;
 - operazioni anomale corrispondenti alle fattispecie identificate quali indicatori di anomalia per i Revisori, nel provvedimento adottato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. a), del decreto antiriciclaggio.
- c) gli ulteriori elementi riscontrabili nello svolgimento dell'attività professionale o nel singolo caso, quando essi siano rilevanti ai fini dell'individuazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Alla luce dei criteri sopra delineati, Il Provvedimento Consob specifica che le società di revisione devono adottare un sistema di classificazione idoneo ad esprimere il grado di rischio correlato al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo ("profilatura della clientela"). Le società di revisione devono, pertanto, individuare lo strumento più idoneo, in coerenza con la propria struttura organizzativa e assetto dimensionale, per adempiere all'obbligo di profilatura. A tale fine, le società di revisione potrebbero raccogliere alcune delle informazioni necessarie a valutare il rischio da fonti pubbliche indipendenti (es. visura) e, in aggiunta, sottoporre al cliente uno specifico questionario da compilare per acquisire le informazioni non disponibili pubblicamente (questionario profilatura della clientela).

Il Provvedimento Consob specifica altresì che per la profilatura della clientela ci si può avvalere (restando quindi una mera facoltà), di procedure informatiche e di algoritmi predefiniti, in grado di assegnare in automatico la classe di rischio, fermo che, in tali ipotesi, le società di revisione devono attribuire al cliente una classe di rischio più elevata, qualora la ritengano più appropriata secondo il loro prudente apprezzamento, mentre, invece, qualora venga attribuito al cliente una classe di rischio inferiore a quella risultante dalle procedure automatiche, tale decisione deve essere illustrata e motivata per iscritto.

Il grado di rischio rilevato, indipendentemente dalla graduazione assunta a fondamento del sistema di valutazione (rimesso alla libera determinazione del soggetto obbligato), dovrà essere in grado di riflettere e racchiudere tutte le valutazioni compiute, sulla base dei parametri di rischio forniti dal legislatore, nell'ambito del sistema interno di valutazione. Allo stesso modo, il principio dell'approccio basato sul rischio implica che il grado di rischio identificato dovrà essere in grado di esprimere diverse modalità di adempimento degli obblighi antiriciclaggio, che si articoleranno attraverso l'adozione di diversi livelli di attenzione e cautela.

Dal punto di vista dell'iter logico procedurale, il Provvedimento Consob precisa che la profilatura della clientela deve essere eseguita nei confronti di ciascun cliente "nella fase di accettazione dell'incarico". Pertanto, l'attività di attribuzione del rischio riciclaggio, effettuata sulla base del sistema interno di valutazione adottato, deve essere svolta nella fase di accettazione del cliente (c.d. *client acceptance*) e deve, pertanto, essere integrata nel sistema di *client acceptance*, dal quale dovranno quindi scaturire sia un giudizio in merito al rischio cliente generale sia il grado specifico di rischio ai fini antiriciclaggio.

A tale proposito si noti, tuttavia, che la misurazione del rischio di riciclaggio si pone come attività diretta a catalogare il cliente all'interno di una determinata classe di rischio, al fine specifico di commisurare la portata degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Conseguentemente un cliente catalogato a rischio più elevato nell'ambito del sistema di valutazione del rischio riciclaggio o finanziamento del terrorismo, è un cliente che potrebbe comunque essere ritenuto "accettabile", ma nei confronti del quale tuttavia, alla luce delle valutazioni svolte, dovranno essere adottate misure di cautela maggiori nell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Il Provvedimento Consob prescrive che, con frequenza prestabilita, occorre verificare l'appropriatezza della classe di rischio attribuita e che, in ogni caso, nel caso in cui nello svolgimento dell'attività professionale si riscontrino attività o eventi tali da incidere in modo significativo sul profilo di rischio del cliente (ad esempio, nel caso di assunzione della qualifica di "persona politicamente esposta" o di cambio del titolare effettivo), la società di revisione deve modificare tempestivamente la classe di rischio precedentemente attribuita e adeguare conseguentemente le misure e le attività afferenti all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica e di valutazione delle operazioni sospette.

2.4 Protezione dei dati e delle informazioni

Il trattamento dei dati effettuato in conformità alla normativa antiriciclaggio costituisce trattamento rilevante ai sensi del D.Lgs. 196/2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali. Pertanto, le società di revisione devono informare i propri clienti (tramite apposita informativa prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003) che il trattamento dei dati avviene anche per le finalità previste dalla normativa antiriciclaggio ed, in particolare, per:

- adeguata verifica della clientela;
- conservazione e registrazione dei dati identificativi e delle ulteriori informazioni acquisite;
- segnalazione delle operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria (cfr. par. 6);
- comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze della violazione delle norme riguardanti le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore (cfr. par. 7).

Le operazioni di trattamento sono effettuate dagli incaricati, che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni da questi impartite.

L'individuazione degli incaricati al trattamento e l'applicazione degli obblighi riguardanti le misure di sicurezza avvengono a norma del Codice in materia di protezione dei dati personali.

3. ASPETTI ORGANIZZATIVI, PROCEDURALI E DI CONTROLLO INTERNO DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE

La Consob con Delibera n. 17836 in data 28 giugno 2011 ha adottato uno specifico Provvedimento (di seguito “il Provvedimento sull’Organizzazione”) recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni. Tale Provvedimento sull’Organizzazione, in ossequio agli obblighi previsto dal d.lgs. n. 231/2007, è indirizzato alle società di revisione iscritte nell’Albo speciale previsto dall’art. 161 del TUF e contemporaneamente iscritte nel Registro dei revisori contabili. Si precisa, al riguardo, che l’acquisizione di un solo incarico di revisione su un soggetto EIP comporta automaticamente l’assoggettamento della società di revisione a tutte le disposizioni emanate in materia dalla Consob (ovvero, la società di revisione con incarichi su soggetti EIP non deve seguire delle normative differenti a seconda che nello svolgimento della propria attività abbia o meno come cliente un soggetto EIP, restando sempre assoggettata alla normativa destinata alle società di revisione che operano su soggetti EIP).

Il Provvedimento sull’Organizzazione ha disciplinato da un lato il ruolo che gli organi aziendali e l’Organismo di Vigilanza devono avere in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, e dall’altro le funzioni aziendali deputate a garantire l’osservanza delle norme in materia.

3.1 Ruolo degli Organi Aziendali e dell’Organismo di Vigilanza

Gli organi aziendali identificati nei seguenti paragrafi sono chiamati, in linea di principio e in relazione alle proprie competenze e responsabilità, a:

- definire politiche aziendali coerenti con i principi e le regole antiriciclaggio;
- adottare linee di indirizzo e direttive idonee a preservare l’integrità aziendale;
- porre in atto procedure e altre misure organizzative e operative per la prevenzione e la gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- svolgere controlli sul rispetto della normativa e sull’adeguato presidio dei rischi.

3.1.1 Organo con funzioni di amministrazione

In linea generale coincide con il Consiglio di Amministrazione (è comunque identificabile in altri soggetti in relazione alla tipologia giuridica e di governo societario adottata dalla società di revisione) e ha il compito, tra l’altro, di:

- individuare e riesaminare periodicamente gli orientamenti strategici e politiche di governo dei rischi connessi con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, tenuto conto dell’entità e della tipologia dei rischi cui è concretamente esposta l’attività svolta dalla società di revisione (c.d. approccio basato sul rischio);
- assicurare che i compiti e le responsabilità in materia di prevenzione e gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo siano assegnati in modo chiaro e appropriato, verificando che le funzioni di controllo siano fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate e non siano svolte da soggetti in possesso di deleghe gestionali in grado di inficiarne l’indipendenza nello svolgimento della funzione;
- definire un sistema di controlli interni organico e coordinato, funzionale alla tempestiva rilevazione e alla gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, che assicuri tra l’altro che le carenze e le anomalie riscontrate in esito ai controlli di vario livello siano portate tempestivamente a sua conoscenza;

- esaminare, almeno una volta l'anno, le relazioni relative all'attività svolta dal responsabile della funzione antiriciclaggio e ai controlli eseguiti dalle funzioni competenti;
- definire le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali, curando tra l'altro la predisposizione e l'aggiornamento delle procedure interne, delle procedure operative (ivi incluse quelle relative alla segnalazione di operazioni sospette e degli altri obblighi di segnalazione alle autorità competenti).

3.1.2 Organo con funzioni di controllo

In linea di principio rappresentato dal Collegio Sindacale (è comunque identificabile in altri soggetti in relazione alla tipologia giuridica e di governo societario adottata dalla società di revisione), ha il compito, tra l'altro, di:

- vigilare sull'osservanza della normativa e sulla completezza, funzionalità e adeguatezza dei controlli antiriciclaggio, avvalendosi per lo svolgimento delle proprie verifiche, ove ritenuto necessario, delle strutture interne, dei flussi informativi provenienti dagli altri organi aziendali, dal responsabile della funzione antiriciclaggio e dalle altre funzioni di controllo interno, in particolare dalla funzione di controllo di qualità;
- valutare l'idoneità delle procedure in essere per l'adeguata verifica della clientela, la registrazione e la conservazione delle informazioni e per la segnalazione delle operazioni sospette nonché promuovere approfondimenti sulle cause delle carenze, anomalie e irregolarità riscontrate;
- esprimere il proprio parere in merito alla nomina del responsabile della funzione antiriciclaggio e alla definizione della configurazione complessiva dei sistemi di gestione e di controllo del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- effettuare tempestivamente, se del caso, le comunicazioni previste alle Autorità competenti.

3.1.3 Organismo di Vigilanza

Nelle società di revisione che hanno adottato il modello organizzativo previsto dal d.lgs. n. 231/2001, l'Organismo di Vigilanza in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo:

- contribuisce in via preventiva alla definizione del modello organizzativo idoneo a prevenire i reati di cui agli artt. 648-bis e 648-ter del Codice penale;
- vigila sul funzionamento dei modelli organizzativi previsti dal d.lgs. n. 231/2001 e sul rispetto delle procedure ivi previste;
- in presenza di un reato o di un'ipotesi di reato, ne analizza le cause per individuare le eventuali misure correttive più idonee;
- ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 231/2007 vigila sull'osservanza delle norme contenute nel medesimo decreto e, se del caso, effettua le prescritte comunicazioni nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze.

3.2 Assetto dei presidi antiriciclaggio: organizzazione, procedure e controllo interno

3.2.1 Funzione Antiriciclaggio

Le società di revisione si debbono dotare di una funzione specificatamente deputata ad assolvere i compiti previsti dalla normativa in questione. Tale funzione, che può anche essere attribuita alle strutture che svolgono le funzioni di *risk management*, deve essere:

- organizzata avendo comunque a riferimento il principio della proporzionalità;
- indipendente e riferire direttamente agli organi aziendali;

- qualitativamente e quantitativamente adeguata ai compiti da svolgere.

In capo alla funzione, rientrano i seguenti principali compiti:

- identificazione delle norme applicabili e valutazione del loro impatto sui processi e le procedure interne;
- collaborazione all'individuazione del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzati alla prevenzione e alla gestione dei rischi in discorso;
- verifica dell'idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure adottati, al fine di assicurare un adeguato presidio degli stessi rischi;
- prestare consulenza e assistenza agli organi aziendali e all'alta direzione;
- verificare l'affidabilità del sistema informativo di alimentazione dell'Archivio Unico Informatico o del Registro Elettronico Antiriciclaggio aziendale;
- collaborare con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione per la predisposizione di un adeguato piano di formazione per il personale dipendente ed i collaboratori;
- predisporre flussi informativi periodici (almeno una volta l'anno) diretti agli organi aziendali e all'alta direzione, relazionando in merito alle iniziative intraprese, alle carenze riscontrate, alle azioni correttive proposte o poste in essere, all'attività formativa del personale, ed esprimendo in particolare le proprie valutazioni in merito:
 - all'adeguatezza dei sistemi e delle procedure interne in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione;
 - all'adeguatezza dei sistemi di rilevazione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette;
 - all'efficace rilevazione delle altre fattispecie oggetto di obbligo di comunicazione;
 - all'appropriata conservazione della documentazione e delle evidenze richieste dalla normativa.

La funzione antiriciclaggio per lo svolgimento dei compiti assegnatigli collabora con le altre strutture e funzioni aziendali.

3.2.2. *Responsabile della funzione antiriciclaggio*

A capo della funzione antiriciclaggio deve essere nominato un responsabile, in possesso di adeguati requisiti di autorevolezza, professionalità ed indipendenza; su tale ultimo aspetto la normativa interna deve esplicitamente definire i presidi posti a tutela dell'indipendenza del responsabile.

Nel caso in cui il responsabile della funzione svolga anche attività professionale nei confronti della clientela, devono essere implementati ulteriori presidi di controllo con riferimento agli aspetti della normativa afferenti alla clientela dallo stesso seguita. A tal fine, la società di revisione deve garantire l'indipendenza del responsabile della funzione antiriciclaggio, anche con riferimento alla clientela dallo stesso seguita. Oltre a prevedere controlli aggiuntivi nei confronti della clientela dallo stesso seguita (di primo e/o di secondo livello, anche tramite il coinvolgimento della funzione di controllo di qualità), qualora l'organizzazione e la dimensione della società di revisione lo consentano, una possibile soluzione può essere rappresentata dall'individuazione di un soggetto - terzo rispetto al responsabile della funzione antiriciclaggio e dotato dei medesimi requisiti di autorevolezza, professionalità ed indipendenza - che sostituisca il responsabile della funzione nella gestione delle attività di controllo sulla clientela da quest'ultimo seguita.

La responsabilità della funzione antiriciclaggio, la cui nomina e revoca sono affidate all'organo amministrativo, può essere attribuita al responsabile della funzione di *risk management*; la nomina e la sostituzione del responsabile deve essere prontamente comunicata alla Consob.

3.2.3 Esternalizzazione della funzione antiriciclaggio

Lo svolgimento della funzione antiriciclaggio può essere anche affidata a soggetti esterni dotati di idonei requisiti in termini di professionalità, autorevolezza e indipendenza; in tali casi la responsabilità per la corretta gestione dei rischi resta in ogni caso in capo alla società di revisione.

In caso di esternalizzazione, anche nell'ambito di un'entità della rete di appartenenza della società di revisione, quest'ultima deve comunque nominare un responsabile interno della funzione antiriciclaggio, cui affidare il compito di monitorare le modalità di svolgimento del servizio da parte dell'outsourcer, ed adottare adeguate cautele che sul piano organizzativo garantiscano il mantenimento dei poteri di indirizzo e controllo da parte degli organi aziendali sulla funzione esternalizzata.

Si precisa che, secondo quanto disposto dal Provvedimento sull'Organizzazione, l'esternalizzazione deve essere formalizzata in un contratto scritto che contenga alcuni specifici requisiti di contenuto definiti nel provvedimento medesimo, tra i quali l'espressa previsione circa la possibilità, in capo a Consob e all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF), di accedere a tutte le informazioni utili per poter espletare l'attività di supervisione e controllo alle stesse assegnate.

3.2.4 Responsabile dell'incarico

Il responsabile dell'incarico valuta il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nella fase di accettazione del cliente e dell'incarico e in sede di valutazione periodica dello stesso.

Nel caso di assegnazione di un grado di rischio elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il responsabile dell'incarico deve comunicare tale situazione al responsabile della funzione antiriciclaggio e alla funzione di *risk management*, al fine sia di concordare con quest'ultima il livello di rischio generale da assegnare al cliente, sia di decidere se accettare/continuare o meno a prestare servizi allo stesso, nonché allo scopo di stabilire eventuali azioni ritenute necessarie.

3.2.5 Responsabile/Delegato alle segnalazioni di operazioni sospette

Al legale rappresentante della società di revisione spetta il compito di valutare le segnalazioni di operazioni sospette pervenute e trasmetterle, se ritenute fondate, all'UIF.

L'eventuale delega, che può essere anche attribuita al responsabile della funzione antiriciclaggio (purché non svolga anche attività professionale nei confronti della clientela), deve essere assegnata a persona in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità, che non abbia responsabilità dirette in aree operative, né sia gerarchicamente dipendente da soggetti di dette aree.

Il nominativo del legale rappresentante ovvero del delegato va comunicato alla UIF. Si precisa al riguardo che la registrazione presso il Portale Infostat di Banca d'Italia di cui al paragrafo 7.5 equivale alla comunicazione del nominativo.

3.2.6 Funzione di controllo di qualità

La funzione di controllo di qualità, nell'ambito dei relativi programmi di monitoraggio verifica l'osservanza delle disposizioni normative e delle procedure interne in materia di prevenzione e gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, verificando, tra l'altro:

- l'adeguatezza e l'efficacia delle attività svolte dalla funzione antiriciclaggio;
- il costante rispetto dell'obbligo di adeguata verifica, sia nella fase di instaurazione del rapporto che nello svilupparsi nel tempo della prestazione professionale;
- l'effettiva acquisizione e l'ordinata conservazione dei dati e documenti prescritti dalla normativa;
- il corretto funzionamento dell'Archivio Unico Informatico o del Registro Elettronico Antiriciclaggio e la sua corretta alimentazione rispetto alle varie procedure amministrativo contabili della società di revisione;
- l'effettivo grado di conoscenza della normativa e di coinvolgimento del personale della società di revisione nell'attuazione dell'obbligo della collaborazione attiva di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 231/2007.

Gli interventi devono essere oggetto di pianificazione per consentire che tutte le strutture siano sottoposte a verifica in un congruo arco di tempo e che le iniziative siano più frequenti nei confronti delle strutture maggiormente esposte ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

La funzione di controllo di qualità deve svolgere altresì interventi di follow-up al fine di assicurarsi dell'avvenuta adozione degli interventi correttivi delle carenze e irregolarità riscontrate e della loro idoneità ad evitare analoghe situazioni nel futuro. Tale funzione deve altresì verificare periodicamente l'allineamento tra le varie procedure amministrativo contabili e quella di alimentazione e gestione dell'Archivio Unico Informatico/Registro Elettronico Antiriciclaggio.

Infine, la funzione di controllo di qualità deve riportare agli organi con funzioni di amministrazione e controllo compiute informazioni sull'attività svolta e sui relativi esiti.”

3.2.7 Formazione del personale

La normativa antiriciclaggio (art. 54 d.lgs. n. 231/2007) impone l'obbligo di porre in essere specifiche attività di formazione. A prescindere dalle modalità con cui l'attività formativa è organizzata all'interno delle singole associate, si ritiene che il responsabile della funzione antiriciclaggio debba essere in ogni caso coinvolto nell'attività formativa in materia antiriciclaggio, atteso che la stessa dovrà tra l'altro essere oggetto di relazione annuale all'organo con funzioni di amministrazione. Ciò si dovrà esplicitare con riferimento alle comunicazioni periodiche in presenza di aggiornamenti normativi in materia e sull'attività formativa (in via indicativa per i nuovi assunti, per coloro quali i manager che acquisiscono ruoli che presuppongono una conoscenza più ampia e completa degli obblighi a carico delle società di revisione, per tutto il personale in presenza di novità normative rilevanti che richiedano una specifica formazione).

Specifici programmi debbono inoltre essere previsti per il personale appartenente alla funzione antiriciclaggio.

4. OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

4.1 Adeguata verifica: approccio basato sul rischio, ambito di applicazione e modalità di assolvimento degli obblighi

Come già sottolineato al paragrafo 2.3, relativo ai principi generali che connotano la normativa antiriciclaggio, le società di revisione debbono, nell'assolvimento degli obblighi antiriciclaggio, adottare un approccio basato sul rischio.

Con riferimento agli obblighi di adeguata verifica della clientela, approccio basato sul rischio significa, in prima istanza, l'adozione, sotto il profilo organizzativo, di misure, modalità e procedure appropriate in rapporto alla propria organizzazione e alle caratteristiche dei propri clienti.

In secondo luogo, sotto il profilo operativo, le società di revisione debbono assolvere gli obblighi di adeguata verifica in modo proporzionato al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo specificamente rilevabili nel singolo incarico, alla luce dei dati e delle informazioni acquisiti al conferimento dell'incarico e di cui vengano a conoscenza nel diligente esercizio dell'attività professionale.

Nell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica, le società di revisione prestano particolare attenzione ai casi in cui:

- a) vi è sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile. A tale fine, le società di revisione si avvalgono degli indicatori di anomalia emanati da Banca d'Italia ai sensi dell'art. 41, comma secondo, lett. a) del Decreto⁸;
- b) vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente (ad esempio, per incongruenze tra i documenti presentati dal cliente ed i dati acquisiti dalla società di revisione).

4.1.1 Presupposti oggettivi

Le società di revisione applicano gli obblighi di adeguata verifica della clientela con riferimento a tutti gli incarichi ad esse conferiti, con l'eccezione dei seguenti:

- attività didattica o scientifica (ad esempio docenze, incluse attività di formazione a corsi e convegni, o collaborazioni editoriali);
- incarichi professionali conferiti nell'ambito di procedure giudiziarie, concorsuali ed incarichi nelle procedure di amministrazione straordinaria.

Laddove l'oggetto sociale della società di revisione includa, conformemente alla nuova normativa di rango primario che non prevede l'esclusività dell'attività di revisione contabile (in virtù di quanto ora previsto dall'articolo 2, comma 4, del D.Lgs. N. 39/2010 e del relativo Regolamento attuativo adottato con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 giugno 2012, n.145), attività diverse ed ulteriori rispetto a quest'ultima, gli approfondimenti svolti fanno ritenere che i relativi obblighi in materia di antiriciclaggio debbano al momento essere necessariamente assolti avendo riferimento a quanto previsto dall'art. 13 del Decreto Antiriciclaggio per i revisori contabili.

⁸ Attualmente, si tratta del Provvedimento adottato da Banca d'Italia con delibera n. 61 del 30.01.2013 recante indicatori di anomalia per le società di revisione e revisori legali con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico (si veda *infra*, paragrafo 7.6 per maggiori dettagli).

L'Associazione si adopererà presso le sedi istituzionali per promuovere le relative modifiche normative (che tengano pertanto conto dell'intervenuta non esclusività dell'attività di revisione contabile) affinché l'applicabilità degli obblighi di adeguata verifica e la loro portata con riferimento agli incarichi professionali diversi dall'attività istituzionale di revisione contabile, vengano regolati dalle disposizioni di rango primario e secondario applicabili ai professionisti, come delineati dall'art. 12 del Decreto.

4.1.2 Contenuto e modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica.

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte delle società di revisione constano delle seguenti attività:

- a) identificazione del cliente;
- b) identificazione dell'eventuale titolare effettivo;
- c) verifica dell'identità del cliente e dell'eventuale titolare effettivo;
- d) acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale richiesta, ove gli stessi non risultino già evidenti alla luce della lettera d'incarico e delle pattuizioni ivi contenute, in particolare sull'oggetto dell'incarico professionale;
- e) svolgimento di un controllo costante dei dati e delle informazioni, nel corso del diligente esercizio dell'attività professionale.

Le attività di cui alle lett. da a) a d) debbono svolgersi prima di iniziare l'esecuzione della prestazione professionale (al riguardo, si veda anche il paragrafo 5.2, *infra*).

In particolare, debbono essere assolti prima dell'inizio dell'attività professionale gli obblighi di identificazione del cliente e dell'eventuale titolare effettivo, con verifica dei relativi dati mediante il confronto con quelli desumibili da una fonte affidabile ed indipendente, di cui va acquisita copia in formato cartaceo od elettronico, come sarà meglio illustrato oltre, con correlazione, per quanto concerne in particolare il titolare effettivo, al grado di rischio di riciclaggio.

Tra le fonti affidabili ed indipendenti rientrano:

- a) i documenti di identità o riconoscimento in corso di validità⁹;
- b) gli atti pubblici, le scritture private autenticate, i certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici¹⁰;
- c) la dichiarazione della rappresentanza diplomatica e dell'autorità consolare italiana¹¹;
- d) gli archivi camerali, gli albi ed elenchi di soggetti autorizzati, gli atti costitutivi, gli statuti, i bilanci o documenti equivalenti, le comunicazioni rese al pubblico in conformità alla normativa di settore (quali prospetti, comunicazioni di partecipazioni rilevanti o informazioni privilegiate);
- e) le informazioni provenienti da organismi e autorità pubbliche, ivi compresa la pubblica amministrazione, anche di Stati esteri, purché Paesi terzi equivalenti¹²; tali informazioni possono essere acquisite anche attraverso i siti web.

⁹ Si veda *infra* per l'individuazione di tali documenti.

¹⁰ Ai sensi dell'art. 24, D.Lgs. 82/2005 per quanto attiene ai contenuti assistiti da efficacia probatoria legale

¹¹ Ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 153/1997

¹² Per la definizione di Paesi terzi equivalenti, si veda paragrafo 4.5.1

L'autenticità dei documenti dovrà verificarsi secondo misure di ordinaria diligenza professionale, in particolare con riferimento a documenti originali in lingua straniera, ricorrendo in tale caso, laddove ritenuto necessario, ad una traduzione giurata dell'originale.

In merito al significato della “verifica”, quale fase distinta, nell’impianto regolamentare, rispetto all’identificazione, si evidenzia sin d’ora, rinviando ai successivi paragrafi per una più approfondita disamina delle diverse fattispecie, che:

- (i) in generale, qualora per il cliente persona fisica sia stato acquisito un documento di identità in corso di validità, non è necessario richiedere altri documenti od effettuare ulteriori verifiche, salvo non ricorrano le ipotesi di cui al precedente paragrafo 4.1.1 lett. b), oppure trovino applicazione obblighi rafforzati di adeguata verifica, come verrà più oltre illustrato;
- (ii) in presenza di basso rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo la verifica dei dati del titolare effettivo può svolgersi esclusivamente mediante la sola acquisizione della dichiarazione sottoscritta dal cliente, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 21 del Decreto (Antiriciclaggio).

L’identificazione del cliente e del titolare effettivo e la verifica dei relativi dati possono ritenersi assolte qualora siano già state effettuate in relazione a un rapporto in essere o precedenti prestazioni professionali, purché l’identificazione e la verifica siano aggiornate nell’ambito dell’attività di controllo costante.

4.2 Individuazione del soggetto cliente

Nel sistema delineato dal Decreto, la prima delle attività di adeguata verifica è costituita dall’identificazione del cliente, mentre la seconda concerne l’identificazione dell’eventuale titolare effettivo, ossia la o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano l’entità cliente; si rende pertanto necessario, in primo luogo, individuare quale sia il soggetto cliente, con riferimento alle diverse tipologie di incarico professionale della società di revisione.

Si premette che le considerazioni e soluzioni più oltre prospettate rispondono ad una logica di proporzionalità, ossia evitare la duplicazione di adempimenti, nonché osservare un approccio basato sul rischio.

Infatti, con attitudine sostanziale e non formalistica, occorre concentrare gli sforzi di adeguata verifica là dove possa realmente configurarsi un rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo, nonché dove vi sia la concreta possibilità per la società di revisione, nello svolgimento diligente dell’attività professionale, di “intercettare” tale rischio.

Secondo la normativa antiriciclaggio, di rango primario e secondario, “Cliente” è il soggetto cui la società di revisione rende una prestazione professionale, in seguito al conferimento di un incarico.

Conseguentemente, “cliente” ai fini dell’espletamento degli obblighi di adeguata verifica è la società conferente l’incarico, normalmente la medesima entità nei cui confronti vengono svolte le verifiche della società di revisione.

Laddove non vi sia coincidenza tra soggetto conferente l’incarico e società oggetto delle verifiche della società di revisione, “cliente” è il soggetto nel cui interesse è resa la prestazione professionale.

Posto il carattere generale delle regole sopra delineate, si forniscono nel seguito alcune sintetiche indicazioni sulla loro applicazione a particolari tipologie di incarico delle società di revisione, che potrebbero dare luogo a difficoltà interpretative. Tra esse figurano gli incarichi conferiti dalla Rete: in tale fattispecie, la prestazione professionale della società di revisione si intende resa all'entità oggetto dell'incarico, come si vedrà di seguito.

4.2.1 Particolari tipologie di incarichi delle società di revisione: individuazione del soggetto cliente ai fini dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica

1. Revisione bilancio consolidato

Revisione bilancio consolidato con incarichi separati conferiti dalle società del gruppo: oltre alla capogruppo, sono identificati come clienti tutte le società del gruppo conferenti separati incarichi professionali. Laddove, invece, l'incarico professionale provenga dalla sola capogruppo (senza incarichi separati conferiti dalle altre società del gruppo) viene identificata come cliente solo la società capogruppo.

2. Due Diligence

- a) *Acquisition Due Diligence* o altre procedure di revisione svolte su un *target*: viene identificato come cliente il soggetto conferente l'incarico per le seguenti motivazioni:
 - il soggetto *target* è un centro di interessi distinti ed autonomi rispetto al soggetto conferente l'incarico; non sono infatti riconducibili ad una medesima catena proprietaria/di controllo. *Ad abundantiam*, si osserva che il *target* riveste spesso un ruolo "passivo" nell'ambito della prestazione professionale (ciò accade ad esempio negli incarichi di *data room*, in cui sovente la società di revisione non entra in contatto con la struttura manageriale del *target*);
 - assumono rilevanza per le autorità competenti alcuni aspetti eventualmente rilevabili nel soggetto conferente l'incarico, potenziale acquirente, che potrebbero evidenziare un rischio di riciclaggio.
- b) *Vendor Due Diligence (VDD)*: se l'incarico è conferito dalla società "in vendita", il cliente si identifica nella stessa società nei confronti della quale è resa la prestazione professionale. Ove, invece, l'incarico di *VDD* sia conferito da un soggetto diverso dalla società "in vendita" (ad esempio, l'azionista di maggioranza o di minoranza, che vuole vendere la propria partecipazione) il cliente si identifica nel predetto soggetto conferente l'incarico.

In ogni caso, si evidenzia che, a prescindere dall'individuazione del soggetto cliente ai fini dell'adeguata verifica della clientela, permangono gli autonomi obblighi di segnalazione delle operazioni sospette in relazione a fatti di cui la società di revisione dovesse venire a conoscenza nello svolgimento della propria attività presso la società *target*.

3. Incarichi conferiti dal collegio sindacale, da altri organi/strutture sociali e dall'attestatore

- a) Nel caso di incarico ricevuto dal collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2403 *bis* del codice civile, la prestazione professionale si intende resa al soggetto nei cui confronti sono svolte le attività di ispezione e controllo di cui al predetto articolo. In tale fattispecie, l'incarico è conferito alla società di revisione da un organo societario che, in virtù del principio di immedesimazione organica, agisce non nel proprio interesse ma in quello della società presso

la quale la società di revisione svolge la propria attività di ispezione e controllo, che pertanto sola si qualifica come cliente.

- b) Nel caso di incarichi ricevuti da altri organi/strutture sociali (ad es, l'Organismo di vigilanza ex D.Lgs. n.231/2001), analogamente a quanto sopra, viene identificato come cliente la società nei cui confronti viene svolta la prestazione professionale.
- c) Medesima soluzione delle precedenti deve darsi all'ipotesi degli incarichi conferiti alla società di revisione dall'"attestatore" con riferimento ai piani di risanamento e di concordato preventivo (cfr. art. 67, comma terzo, lett.) d) e art. 160 R.D. 267/1942)

4. Incarichi conferiti dalla Rete

a) Incarichi conferiti dalle entità estere della Rete

La regola generale è che l'adeguata verifica sia svolta sull'entità italiana nei cui confronti vengono svolte le verifiche oggetto della prestazione professionale. Tuttavia, con riferimento ai così detti incarichi di "assistenza contabile staff"(ad es. inventari fisici, interpretazione di normativa o principi contabili locali, traduzioni di documenti o bilanci), per i quali, per la loro limitata portata e rilevanza, non si instaura un rapporto apprezzabile tra la società di revisione e la società italiana, si identifica come cliente la consociata estera conferente l'incarico, dal momento che non vi è alcun rapporto diretto tra società di revisione italiana e cliente finale della consociata estera. Solo qualora la prestazione professionale resa dalla società di revisione italiana assuma, nelle specifiche circostanze del singolo caso, una portata tale da far sorgere una rilevante relazione con il cliente finale, come "cliente" deve essere identificato quest'ultimo.

b) Incarichi conferiti dalle entità italiane della Rete

La soluzione dipende dalla rilevanza che nel singolo caso assume la prestazione resa dalla società di revisione.

Ogni qual volta la prestazione svolta dalla società di revisione riveste caratteristiche di autonomia nell'ambito del più ampio incarico acquisito da altra entità italiana della Rete, si identifica quale cliente il soggetto sul quale vengono svolte le attività professionali. Diversamente, nei casi ove la prestazione della società di revisione sia priva di autonoma rilevanza, si identifica la società italiana del *network* la quale a sua volta, se previsto dalla normativa, ha proceduto all'adeguata verifica del cliente al quale viene reso il servizio professionale.

5. Agreed upon procedures (AUP) e altre ipotesi residuali

Generalmente, il cliente conferente l'incarico coincide con il soggetto in relazione al quale sono svolte le attività di verifica/prestazione professionale.

Nei casi residuali di AUP e altri incarichi in cui vi sia dissociazione tra soggetto conferente l'incarico e soggetto oggetto di verifica, quali ad esempio gli incarichi "*staff loan*" conferiti alla società di revisione da revisori legali o professionisti non appartenenti alla Rete, devono applicarsi le regole espone ai paragrafi precedenti, applicabili per analogia alla fattispecie di volta in volta in considerazione.

4.3 L'identificazione e verifica del cliente

4.3.1 Cliente persona fisica

Nel caso di cliente persona fisica, le società di revisione assolvono gli obblighi di identificazione e verifica in presenza del cliente, mediante riscontro in un documento di identità originale in corso di validità¹³, di cui debbono raccogliere e conservare copia, in formato cartaceo o elettronico. I dati identificativi da acquisire sono i seguenti: nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza o domicilio¹⁴, estremi (tipo, numero, luogo e data di emissione) del predetto documento di identificazione e relativa data di scadenza, e codice fiscale¹⁵.

4.3.2 Cliente persona giuridica

Nel caso di cliente non persona fisica, ossia la normalità degli incarichi professionali delle società di revisione, il Provvedimento Consob dà attuazione alla norma di rango primario in modo coerente con le indicazioni fornite sul piano internazionale¹⁶, nonché con la peculiarità dell'attività professionale della società di revisione.

Quest'ultima si sostanzia infatti in un rapporto di durata con l'entità cliente, avente ad oggetto verifiche contabili *ex post*, con assenza (diversamente da altre categorie di destinatari in particolare gli intermediari finanziari) di interazione diuturna od episodica con il legale rappresentante o delegato del cliente, incaricato del compimento, per conto di quest'ultimo, di operazioni economico finanziarie.

Non sussistendo pertanto un soggetto che sia "esecutore" di operazioni per conto del cliente e compiute mediante/presso il soggetto destinatario¹⁷ il Provvedimento Consob, diversamente dalle precedenti indicazioni di fonte regolamentare, peraltro emesse nel vigore della norma primaria anteriore al Decreto

¹³ Ai sensi dell'Allegato Tecnico al Decreto, art. 3, sono considerati validi per l'identificazione i documenti di identità e riconoscimento di cui agli articoli 1 e 35 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 Ai sensi del combinato disposto dell'art. 19 comma 1 lettera a) del Decreto Antiriciclaggio e dell'art. 3 del relativo Allegato Tecnico, sono da considerarsi validi per l'identificazione:

- per i soggetti italiani e comunitari:
- documento d'identità: la carta d'identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare;
- documento di riconoscimento: ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare, quali: il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato;
- per i soggetti non comunitari: il passaporto, il permesso di soggiorno, il titolo di viaggio per stranieri rilasciato dalla Questura;
- per gli apolidi, che non risultino in possesso dei predetti documenti, il "titolo di viaggio per apolidi", rilasciato ai sensi della Convenzione sullo Statuto degli Apolidi firmata a New York il 28.9.1954;
- per i titolari dello status di "rifugiato" o dello status di "protezione sussidiaria", ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, i dati identificativi possono essere verificati attraverso il documento di viaggio di validità quinquennale rilasciato dalla Questura o il "titolo di viaggio per stranieri" di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 251 del 2007.

¹⁴ Al dato del domicilio occorrerà fare riferimento, in via sussidiaria, ogniqualvolta il dato sulla residenza non sia conoscibile (ad esempio in quanto non riportato sul documento di identificazione).

¹⁵ Per i soggetti esteri, laddove attribuito dall'Amministrazione finanziaria italiana.

¹⁶ Cfr. Raccomandazioni GAFI, nota interpretativa alla raccomandazione 10 su CDD, che indica i dati che debbono essere acquisiti in presenza di entità giuridiche.

¹⁷ Ed infatti l'art. 19 comma 1 lett. a) del Decreto (Antiriciclaggio) richiede l'identificazione dell'esecutore/legale rappresentante del cliente solo quando ricorra un'operazione, il che deve escludersi nel caso della società di revisione.

(Antiriciclaggio), chiarisce che non è richiesta l'identificazione della persona fisica conferente l'incarico in nome e per conto dell'entità cliente (o del suo legale rappresentante).

Pertanto, gli obblighi di identificazione e verifica dei dati relativi al cliente diverso da persona fisica constano dell'acquisizione dei dati identificativi (denominazione, sede legale e codice fiscale) del medesimo, nonché delle informazioni su tipologia, forma giuridica, oggetto sociale, legali rappresentanti, estremi dell'iscrizione nel registro delle imprese e, laddove applicabile, negli altri albi tenuti dalle autorità di vigilanza di settore o da altri enti pubblici (quali ad esempio i registri delle persone giuridiche presso le prefetture). In caso di entità diverse dalle società, oltre ai suddetti dati, se applicabili, occorre acquisire le informazioni relative alle finalità perseguite e, per quanto concerne i trust e soggetti analoghi, ai beneficiari delle rispettive attività.

Come chiarito da Consob nella risposta alle osservazioni formulate da Assirevi in sede di consultazione al Provvedimento Consob, dovranno inoltre essere accertati i poteri del firmatario della proposta di servizi professionali, se diverso dal rappresentante legale.

L'acquisizione e contestuale verifica dei predetti dati ed informazioni sono svolte mediante documenti ufficiali consegnati dal cliente oppure raccolti dalla società di revisione, di cui occorre conservare copia cartacea od elettronica. Può trattarsi, ad esempio, di una visura del Registro delle Imprese, una comunicazione/estratto dal sito istituzionale delle autorità di vigilanza o un atto pubblico, e, per quanto concerne trust o istituti analoghi, dell'atto istitutivo, purché aggiornati, e da cui risultino tutti i dati ed informazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

4.3.3 Identificazione e verifica non in presenza

Gli obblighi di identificazione sono assolti in presenza del cliente; tuttavia essi si considerano comunque assolti, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi:

- a) qualora il cliente sia già identificato in relazione ad una prestazione professionale in essere o a precedenti prestazioni professionali, purché l'identificazione e la verifica siano aggiornate nell'ambito dell'attività di controllo costante;
- b) per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da atti pubblici, scritture private autenticate o certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici ai sensi dell'art. 24, D.Lgs. 82/2005;
- c) qualora la società di revisione si avvalga dell'adeguata verifica effettuata da parte di terzi ai sensi degli artt. 29 e ss. del Decreto (si veda *infra*);
- d) per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 153/1997.

Si ribadisce che l'identificazione dovrà svolgersi esclusivamente nei confronti del soggetto cliente come individuato al paragrafo 4.2, escludendosi obblighi identificativi nei confronti di soggetti diversi.

4.4 L'identificazione e verifica del titolare effettivo

4.4.1 Disposizioni generali

L'identificazione del titolare effettivo, in quanto parte delle attività di adeguata verifica, avviene in rapporto alla società cliente, individuata ai sensi del paragrafo 4.2, pertanto tale identificazione non troverà applicazione, salvo i limitati casi ivi contemplati, nei confronti delle entità italiane od estere della Rete della società di revisione.

L'obbligo di identificazione in commento impone l'adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente. I Revisori possono avvalersi a tale fine anche delle metodologie, degli strumenti e delle prassi utilizzate per lo svolgimento dell'attività di revisione legale, in conformità alla disciplina propria di quest'ultima ed ai principi di revisione, senza che debbano essere poste in essere attività investigative estranee all'attività istituzionale svolta dalla società di revisione, nonché al suo ruolo e poteri.

L'identificazione del titolare effettivo non è dovuta quando la società cliente rientri tra le categorie soggette ad obblighi semplificati di adeguata verifica ai sensi dell'art. 25 del Decreto (si veda il successivo paragrafo 4.5).

Inoltre, le società di revisione possono astenersi dal proseguire nella ricerca del titolare effettivo quando, risalendo la catena di controllo, individuino quale controllante, a qualsiasi livello della stessa catena di controllo, un soggetto diverso da una persona fisica che, se fosse cliente, sarebbe sottoposto al regime di adeguata verifica semplificata (in tal caso infatti non sarebbe necessario individuarne il titolare effettivo). In tali ipotesi, va tenuta evidenza di tale soggetto come controllante.

4.4.2 Individuazione del titolare effettivo

L'individuazione del soggetto titolare effettivo deve avvenire in base a quanto stabilito dal Decreto, (segnatamente gli articoli 1, comma 2, lett. u), nonché dei criteri indicati all'art. 2 dell'Allegato Tecnico al Decreto.

(i) Cliente persona fisica

Nel caso di cliente persona fisica, quest'ultima dovrà dichiarare per iscritto se essa sia il titolare effettivo (*i.e.*, il soggetto per conto della quale è resa l'attività professionale della società di revisione) ovvero, in alternativa, fornire i dati del diverso soggetto titolare effettivo (*i.e.* il diverso soggetto per conto del quale è resa l'attività professionale della società di revisione). In particolare:

- nel caso in cui l'incarico professionale sia conferito da persona fisica, in nome proprio, per conto di un'altra persona fisica il "titolare effettivo" è la persona fisica (o le persone fisiche) per conto della quale il cliente conferisce l'incarico professionale;
- nel caso in cui l'incarico professionale sia conferito da persona fisica, in nome proprio, per conto di un'entità diversa da persona fisica, il "titolare effettivo" è la persona fisica (o le persone fisiche) che, in ultima istanza, possiedono o controllano l'entità per conto della quale è conferito l'incarico professionale, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'allegato tecnico del Decreto Antiriciclaggio, e che più oltre si commentano.

(ii) Cliente non persona fisica

Nel caso di cliente diverso da persona fisica, quale persona giuridica, trust o analogo soggetto giuridico, occorre in primo luogo analizzare la struttura di proprietà e di controllo del cliente, sino ad individuare la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, controllano o possiedono il cliente.

Cliente società

Per titolare effettivo si intende, in caso di società (cfr. art. 2 allegato tecnico Decreto Antiriciclaggio):

- 1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato


regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;

- 2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica.

Ai fini della determinazione della quota di controllo o di possesso, laddove il cliente sia una società si deve considerare l'intera catena di controllo, individuando il titolare effettivo nella persona fisica o nelle persone fisiche che:

- esercitino il controllo sulla società cliente, sulla base dei criteri di individuazione del controllo societario indicati dall'art. 2359 del Codice Civile o 93 TUF; o, laddove non fosse possibile individuare una situazione di controllo societario sulla base dei predetti criteri,
- detengano, in via diretta od indiretta, una quota di partecipazione o diritti di voto superiore al 25% più uno, integrando in tale caso l'esistenza del controllo presunto.

Pertanto, nell'ipotesi sotto illustrata a titolo esemplificativo:



dovendosi individuare una situazione di controllo societario ai sensi dell'art. 2359 c.c., e salvo che non sussistano elementi che portino all'individuazione di un diverso titolare effettivo (es. per effetto di controllo contrattuale) l'unico titolare effettivo da identificarsi sarà la persona fisica B.

Si ritiene che la predetta interpretazione della nozione di titolare effettivo, che assume il parametro quantitativo del 25%+uno quale criterio residuale, applicabile solo nell'ipotesi in cui non si giunga alla identificazione di un soggetto controllante ai sensi delle predette fonti di diritto societario, da un lato sia coerente sotto il profilo sistematico (tenuto conto altresì del tenore letterale della norma, che fa espresso riferimento al soggetto che, in ultima istanza, possiede e controlla l'entità cliente) con l'impianto normativo complessivo, dal quale la disciplina di cui si discute non può considerarsi avulsa, d'altro canto normalmente permetta (proponendo entrambi i criteri) l'individuazione di uno o più titolari effettivi.

Ed infatti la sovrapposizione fra il concetto di controllo ed un parametro quantitativo fisso che da esso prescinde completamente, possono ingenerare incertezza e contraddizioni nell'individuazione del titolare effettivo, e ciò sia per la società di revisione che, ancor più, per il soggetto che è tenuto a rilasciare, sotto la propria personale responsabilità, penalmente sanzionata, l'attestazione ai sensi dell'art. 21 del Decreto Antiriciclaggio. Si pensi ad esempio a casi in cui figurino più soci che detengano una percentuale superiore al 25%+1, ma dove il controllo sia esercitato, per effetto di un patto parasociale, soltanto da alcuni di essi; oppure all'ipotesi che nessuno detenga il 25%+1 ma uno o più soci, attraverso patti di sindacato, possano esercitare, magari in relazione solo ad alcune deliberazioni, il controllo dell'entità cliente.

L'interpretazione del criterio del 25% +1 quale criterio residuale trova conferma nel mondo professionale (cfr. Linee Guida Adeguata Verifica della Clientela CNDCEC), luglio 2011, nonché in ambito internazionale, ossia le Raccomandazioni GAFI in vigore (Ed. febbraio 2012, Nota Interpretativa alla Raccomandazione 10, dedicata alla CDD)¹⁸ e nella Proposta di Quarta Direttiva antiriciclaggio¹⁹.

Nondimeno, occorre sottolineare che l'interpretazione qui proposta da Assirevi può non trovare piena corrispondenza con le indicazioni fornite agli intermediari finanziari da Banca d'Italia; non è da escludersi, pertanto, che in futuro possano intervenire chiarimenti che rendano necessario modificare l'impostazione adottata nel presente documento.

Cliente non persona fisica diverso da società

In caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi²⁰:

- se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
- se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
- la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.

Nel caso di incarichi conferiti da società fiduciaria che agisca per conto dei fiducianti, essa sarà tenuta, ai sensi dell'art. 21, a fornire per iscritto tutte le informazioni necessarie ed aggiornate di cui sia a conoscenza sui fiducianti quali titolari effettivi del rapporto o dell'operazione; se i fiducianti siano persone diverse dalle persone fisiche, occorre identificarne il titolare o titolari effettivi persone fisiche secondo le regole sopra indicate. Nel caso in cui la fiduciaria agisca in nome e per conto proprio, debbono essere identificati e verificati i dati del titolare o titolari effettivi secondo le norme relative alle società.

¹⁸ Laddove il riferimento (cfr. punto C, lett. b, (i.i) e Nota 30, pag. 60) è al "controlling ownership interest", che può o meno, a titolo esemplificativo, e non vincolante, fondarsi su una data soglia di partecipazione, valorizzandosi invece il concetto controllo anche a prescindere da partecipazione azionaria.

¹⁹ In particolare, nel testo (versione provvisoria) approvato dal Parlamento Europeo in seduta plenaria, 11 marzo 2014, si legge, al Considerando 10, che "...il riscontro di una determinata percentuale di partecipazione azionaria non corrisponda automaticamente all'individuazione del titolare effettivo" sebbene essa sia "comunque uno dei fattori per la sua individuazione". D'altro canto, la Proposta per definire il controllo richiama la Direttiva 2013/34 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, art. 22 par. da 1 a 5.

²⁰ Nonché quando il cliente sia un'organizzazione non profit.

Nei casi diversi dai precedenti, quali ad esempio, quando il cliente sia un consorzio, rete di imprese, gruppo cooperativo paritetico, gruppo economico di interesse europeo o altra organizzazione o associazione di qualsiasi natura, il titolare effettivo va individuato:

- a) nei soggetti che detengano una quota superiore al 25% del fondo o patrimonio dell'organizzazione;
- b) e – se diversi – nei soggetti che, in forza del contratto costitutivo dell'organizzazione (e successive modifiche e integrazioni) ovvero di altri atti o circostanze, siano titolari di una percentuale dei voti all'interno dell'organo decisionale dell'organizzazione superiore al 25% o del diritto di esprimere la maggioranza dei preposti all'amministrazione.

In tutti i casi sopra descritti, se uno o più dei soggetti individuati in base ai predetti criteri non è una persona fisica, il titolare effettivo corrisponde alla persona fisica o alle persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o esercitano il controllo diretto o indiretto sul cennato soggetto.

Pluralità o insussistenza di titolari effettivi

Nel caso in cui più persone fisiche presentino i requisiti sopra individuati, per i fini della normativa antiriciclaggio vi saranno più titolari effettivi, e pertanto l'attività di identificazione e verifica dovrà svolgersi nei confronti di ognuna di esse.

Laddove non sia individuabile un soggetto persona fisica che presenti i predetti requisiti, dovrà ritenersi l'insussistenza di un titolare effettivo ai sensi del Decreto.

4.4.3 Modalità di identificazione del titolare effettivo e verifica dei dati identificativi

I Revisori procedono all'identificazione del titolare effettivo, senza che sia necessaria la presenza fisica di quest'ultimo, contestualmente all'identificazione del cliente.

L'identificazione del titolare effettivo si compie mediante attestazione, resa per iscritto sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'art. 21 del Decreto, dalla persona fisica che conferisce, in nome e per conto della società cliente, l'incarico alla società di revisione, ovvero dal legale rappresentante della società cliente.

L'attestazione dovrà contenere i seguenti elementi:

- i dati identificativi, ricavabili da un valido documento di identificazione o da altra valida fonte informativa, esempio estratto camerale; ovvero,
- la dichiarazione che non esiste una persona fisica che presenti i requisiti richiesti dal Decreto; ovvero,
- la dichiarazione che la società cliente ovvero la società che la controlla appartiene alle categorie di cui all'art. 25 del Decreto, ossia le categorie di soggetti per le quali il Decreto prevede l'applicazione di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela (cfr. *supra*); oppure che la società cliente o la società che la controlla (controllo diretto o indiretto) sia ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti.

In alternativa all'attestazione del cliente, la società di revisione potrà ottenere le predette informazioni in altro modo, quale ad esempio, per mezzo di una dichiarazione di soggetto apicale della società cliente diverso dalla persona fisica conferente l'incarico, oppure attraverso la collaborazione di soggetti terzi quali,

in particolare, professionisti od entità italiane od estere appartenenti alla Rete della società di revisione, oppure i sindaci conferenti l'incarico.

Per la verifica dei dati concernenti il titolare effettivo, i Revisori adottano misure proporzionate al grado di rischio del cliente.

Pertanto, in presenza di basso rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo, gli obblighi di verifica si ritengono assolti mediante l'acquisizione della predetta dichiarazione del cliente, resa ai sensi dell'art. 21 del Decreto.

Diversamente, nei casi in cui:

- si sia in presenza di un rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo, su cliente e/o incarico non basso, tenuto conto in particolare dei fattori di rischio inerenti la forma giuridica, assetti proprietari e gruppo di appartenenza della società cliente, laddove si ravvisino elementi di complessità od opacità che possano ostacolare l'individuazione del titolare effettivo, oppure in presenza di legami, partecipativi e non, del cliente con soggetti operanti in Paesi Terzi non equivalenti²¹; o
- si abbia motivo di dubitare della veridicità/affidabilità o della completezza della dichiarazione del cliente, oppure
- in base all'approccio basato sul rischio, comunque lo si ritenga necessario e/od opportuno,

la società di revisione dovrà porre in essere ulteriori attività di riscontro delle dichiarazioni del cliente. Ciò potrà avvenire in via autonoma o per il tramite del cliente, mediante ricorso a (una o più) fonti affidabili e indipendenti, quali, a titolo esemplificativo, pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (es. bilanci, elenchi soci, altri atti societari), contenenti informazioni sui titolari effettivi, oppure richieste a soggetti terzi, in particolare professionisti e/o entità della Rete, o a soggetti che forniscano informazioni economico commerciali, scegliendo e graduando le predette attività mediante un approccio basato sul rischio e conservando copia, in formato elettronico o cartaceo, delle verifiche svolte.

Nel caso specifico in cui sussistano dubbi sull'attendibilità del soggetto attestante e sulla veridicità e completezza delle sue dichiarazioni, può essere opportuno verificarne l'identità mediante riscontro in un documento di identificazione in corso di validità.

In caso di pluralità di titolari effettivi, i predetti adempimenti di identificazione e verifica vanno espletati nei confronti di ciascuno di essi.

Per quanto concerne i dati identificativi del titolare effettivo, che debbono essere acquisiti e verificati dalla società di revisione, essi sono i seguenti: nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e Paese di residenza (o domicilio, cfr. *supra*) e codice fiscale (per i soggetti non residenti cfr. *supra*). Si rammenta inoltre che ai fini della profilazione del cliente per la valutazione del rischio antiriciclaggio devono essere acquisite anche informazioni in merito all'attività svolta dal titolare effettivo.

Non si ritiene invece necessaria l'acquisizione degli estremi di un documento di identificazione, in quanto non prevista né dall'art. 19 comma 1 lett. b) del Decreto Antiriciclaggio né dall'art. 9 del Provvedimento Consob sull'adeguata verifica della clientela. Ciò risulta peraltro in linea con lo spirito della norma, in quanto, diversamente da quanto accade per il caso di cliente persona fisica, normalmente l'identificazione

²¹ Si veda, per la individuazione di tali Paesi, il successivo paragrafo 4.5.

del titolare effettivo non avviene, né è richiesto che avvenga, in presenza del medesimo. Conseguentemente, viene meno la funzione principale assolta dal documento di identificazione nel processo di adeguata verifica, ossia il riscontro dell'identità personale di un soggetto fisicamente presente.

Per le predette considerazioni, del pari non sarà necessario ottenere e conservare copia del documento di identificazione del titolare effettivo: sempre che la verifica della identità del titolare effettivo e/o dell'attestazione resa dal cliente non determinino nel caso specifico, con approccio basato sul rischio, la necessità od opportunità di raccogliere copia di tale documento.

Nell'ipotesi in cui la società di revisione non giunga alla identificazione del titolare effettivo, essa dovrà astenersi dallo svolgimento della propria prestazione professionale. Al riguardo si vedano anche il successivo paragrafo 5.

4.5 Obblighi semplificati e rafforzati di adeguata verifica della clientela

Al paragrafo 2.3 che precede è stata evidenziata la centralità nel sistema della normativa antiriciclaggio dell'approccio basato sul rischio, e la conseguente graduazione e flessibilità nell'adempimento degli obblighi, che deve essere correlato al profilo di rischio attribuito al cliente/incarico.

Per talune categorie di clienti, il legislatore comunitario ed italiano hanno effettuato una valutazione generale e preventiva di rischio, stabilendo che ad esse si applichino obblighi semplificati o rafforzati di adeguata verifica.

4.5.1 Obblighi semplificati di adeguata verifica

La società di revisione applica obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela nei casi previsti dall'art. 25 del Decreto, segnatamente se il cliente appartiene a una delle seguenti categorie:

- A. soggetti finanziari sottoposti alla legge italiana, ovvero:
- banche;
 - Poste Italiane S.p.A.;
 - istituti di moneta elettronica (IMEL);
 - istituti di pagamento;
 - società di intermediazione mobiliare (SIM);
 - società di gestione del risparmio (SGR);
 - società di investimento a capitale variabile (SICAV);
 - imprese di assicurazione che operano in Italia nel ramo vita;
 - agenti di cambio;
 - società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;
 - intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB;
 - società fiduciarie di cui all' articolo 199, comma 2, del TUF;
 - succursali insediate in Italia dei soggetti indicati nei punti precedenti aventi sede legale in uno Stato estero;
 - Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
 - soggetti disciplinati dagli articoli 111 (istituti di microcredito) e 112 (confidi) del TUB;

- B. ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla Direttiva;
- C. ente creditizio o finanziario situato in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi (gli stati extracomunitari che impongono obblighi equivalenti sono indicati nel Decreto del MEF del 1 febbraio 2013, fermo che l'elenco ivi contenuto potrà essere periodicamente aggiornato²²).
- D. società o altro organismo quotato i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE in uno o più Stati membri, ovvero una società o un altro organismo quotato di Stato estero soggetto ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria;
- E. ufficio della pubblica amministrazione italiana ovvero una istituzione o un organismo, italiano o di un paese appartenente alla UE, che svolge funzioni pubbliche.

L'art. 25 comma 4 del Decreto Antiriciclaggio dispone che, nei predetti casi, sussiste solamente l'obbligo di raccogliere e conservare informazioni sufficienti per stabilire se il cliente possa beneficiare delle esenzioni previste al predetto articolo, ossia se il cliente rientri o meno in una delle sopra elencate categorie. A tale proposito, il Provvedimento Consob specifica che i dati relativi agli intermediari creditizi, finanziari e assicurativi possono essere acquisiti consultando - anche tramite internet - gli albi tenuti dalle autorità di vigilanza di settore e che le informazioni sulle società quotate i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE in uno o più Stati membri possono essere desunti, ad esempio, consultando il sito dell'European Securities and Markets Authority (ESMA).

Si noti infine che, laddove si tratti di società cliente costituita ed operante in diverso ordinamento giuridico, ci si può comunque avvalere delle informazioni e dati forniti da altra entità del Network estero della società di revisione.

Gli esiti delle verifiche per accertare la categoria di appartenenza devono essere conservati per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data di chiusura del rapporto professionale.

La società di revisione è tenuta a verificare il permanere dei presupposti per l'applicazione della procedura semplificata, con modalità e frequenza stabilite secondo l'approccio basato sul rischio.

Gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela non si applicano qualora si abbia motivo di ritenere che l'identificazione effettuata ai sensi dell'art. 25 del Decreto non sia attendibile ovvero qualora essa non consenta l'acquisizione delle informazioni necessarie.

Da ultimo, si evidenzia che rimangono sempre applicabili gli obblighi segnalativi e comunicativi.

²² Ad oggi l'elenco comprende:

- (i) i seguenti Stati: Australia, Brasile, Canada, Hong Kong, India, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Singapore, Stati Uniti d'America, Repubblica del Sudafrica, Svizzera; e
- (ii) i seguenti territori: Mayotte, Nuova Caledonia, Polinesia francese, Saint-Pierre e Miquelon, Wallis e Futuna, Aruba, Curacao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius, Saba.

4.5.2 *Obblighi rafforzati di adeguata verifica*

Ai sensi dell'art. 28 del Decreto, la società di revisione applica obblighi rafforzati di adeguata verifica in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

In tale caso la società di revisione è tenuta ad adottare misure caratterizzate da maggiore profondità, estensione e frequenza, in una o più delle attività in cui l'adeguata verifica della clientela si articola (identificazione, verifica e controllo costante dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito dell'attività professionale), tenendo conto, all'uopo, delle ragioni specifiche per le quali il cliente è stato classificato a rischio elevato.

Inoltre, il Decreto prevede un'ulteriore ipotesi di applicazione di obblighi rafforzati di adeguata verifica, ovvero il caso in cui il cliente o il titolare effettivo sia una "persona politicamente esposta" (*politically exposed persons* – "**PEP**").

Ai sensi del Decreto Antiriciclaggio, le "persone politicamente esposte" ("PEP") sono le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche a meno che abbiano cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno), nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri forniti dall'Allegato Tecnico del Decreto ²³.

Si osservi che la valutazione di PEP deve essere effettuata esclusivamente nei confronti della persona fisica cliente e del titolare effettivo.

Il Provvedimento Consob precisa che la società di revisione deve definire le procedure per verificare se il cliente o il titolare effettivo rientri nella nozione di PEP. Al fine di individuare se il cliente o il titolare effettivo rientri nella nozione di PEP, la società di revisione, oltre a ottenere le pertinenti informazioni dal cliente, si possono avvalere di ulteriori fonti, quali, ad esempio, siti internet ufficiali delle autorità dei Paesi

²³ Secondo i criteri definiti nell'Allegato Tecnico,

1. per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:

- a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari;
- b) i parlamentari;
- c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
- d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
- e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
- f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.
- g) In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore.

Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.

2. per familiari diretti s'intendono:

- a) il coniuge;
- b) i figli e i loro coniugi;
- c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;
- d) i genitori.

Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al precedente numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:

- a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al precedente numero 1;
- b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al precedente numero 1.

di provenienza, database di natura commerciale. Qualora il cliente o il titolare effettivo rientri nella definizione di PEP, l'avvio o la prosecuzione del rapporto professionale devono essere autorizzati dal responsabile della funzione *risk management*, dall'organo con funzioni di amministrazione della società di revisione ovvero da un amministratore, dal rappresentante legale o da persona che svolga funzioni equivalenti, ai quali sia stata conferita apposita delega (i medesimi soggetti sono competenti a decidere anche in merito all'eventuale successiva perdita dello status di persona politicamente esposta e alla conseguente applicazione di misure ordinarie di adeguata verifica).

Pur essendo la nozione di PEP, come definita dal Decreto, riconducibile solo a persone fisiche di nazionalità estera (PEP estera), il Provvedimento Consob dispone che le società di revisione sono tenute a definire specifiche procedure per verificare se il cliente o il titolare effettivo residenti sul territorio nazionale siano persone che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche sulla base dei criteri definiti per le PEP nell'Allegato Tecnico del Decreto (PEP italiana). Ove l'operatività con PEP italiane presenti un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, le società di revisione devono applicare l'adeguata verifica della clientela in forma rafforzata, anche con riferimento ai familiari diretti di tali persone o a coloro con i quali esse intrattengono notoriamente stretti legami.

Alla luce di quanto sopra, si noti che laddove ci si trovi in presenza di una PEP estera, l'obbligo di adeguata verifica della clientela in forma rafforzata scatta automaticamente, mentre laddove ci si trovi in presenza di una PEP italiana, occorre procedere con l'adeguata verifica della clientela in forma rafforzata solo qualora, in ragione della specifica operatività posta in essere con tale persona, si ravvisi un rischio elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (sulla base, quindi, di una valutazione connotata, per sua stessa natura, da discrezionalità).

La società di revisione, qualora si trovi innanzi a un soggetto, dalla stessa originariamente individuato come PEP (estera o italiana) in sede di instaurazione del rapporto, che abbia cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da oltre un anno, deve valutare, sulla base di un approccio basato sul rischio, se continuare ad applicare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela e, qualora non ravvisi alcun rischio nel caso di specie, potrà applicare misure ordinarie di adeguata verifica.

4.6 L'ottenimento di informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale

L'obbligo di acquisire informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale può ritenersi assolto alla luce dei comuni intendimenti delle parti espressi nel contratto di conferimento dell'incarico e nella fase di negoziazione precontrattuale e *client and engagement acceptance*. Si consideri, inoltre, che l'incarico di revisione legale è sovente previsto da norme di legge.

Nel caso in cui non si ricada nelle ipotesi sopra citate, sarà necessario richiedere le informazioni in questione e riportare nella lettera di incarico lo scopo e la natura dell'incarico, dovendosi escludere, comunque, qualsiasi ulteriore indagine di tipo esplorativo.

4.7 Il controllo costante nel corso della prestazione professionale

Il Decreto Antiriciclaggio specifica che *«il controllo costante nel corso della prestazione professionale si attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'ente o la persona tenuta all'identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute»*.

Il controllo costante nel corso della prestazione professionale risponde alla esigenza di individuare elementi di incongruenza che possono costituire anomalie rilevanti ai fini di specifici adempimenti (adozione di misure rafforzate di adeguata verifica, segnalazioni di operazioni sospette, astensione dall'esecuzione della prestazione professionale o dalla prosecuzione del rapporto).

A tale fine, il controllo costante si traduce nella periodica verifica che lo svolgimento del rapporto sia congruo rispetto alla conoscenza del cliente acquisita in sede di valutazione preliminare del rischio e nell'assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica della clientela. La società di revisione dovrà esaminare, durante l'intero corso di svolgimento della prestazione professionale (sulla base di una periodicità da stabilirsi in base al rischio riciclaggio associato al cliente e all'incarico di cui trattasi), (i) i dati e le informazioni acquisiti ai fini della profilatura del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (ii) l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisiti in sede di adeguata verifica della clientela e nel corso dello svolgimento della prestazione professionale, (iii) la presenza di eventuali elementi che possano indurre a ritenere che il cliente stia operando per conto di un titolare effettivo diverso da quello precedentemente individuato.

Le risultanze del controllo costante possono condurre all'aggiornamento di dati, informazioni e profili di rischio, all'effettuazione di più ampie e approfondite verifiche (anche all'applicazione dell'adeguata verifica rafforzata), all'individuazione di anomalie e incongruenze che possono condurre alle dimissioni dall'incarico professionale, salvi in ogni caso gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.

In particolare, la società di revisione dovrà accertare periodicamente che i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo e i dati necessari per valutare il rischio siano quelli di cui si è venuti a conoscenza in sede di instaurazione del rapporto (inclusa la verifica circa l'eventuale scadenza dei documenti di riconoscimento ai fini di acquisire i dati aggiornati) e, in caso di variazioni, dovrà procedere alle necessarie modifiche e registrazioni in AUI/REA.

Secondo quanto specificato dal Provvedimento Consob, per il controllo costante, secondo i criteri sopra definiti, la società di revisione si può avvalere di procedure automatiche di segnalazione della scadenza di documenti, certificazioni, poteri di rappresentanza, rapporti di mandato, nonché di segnalazione dell'acquisizione di specifiche qualità (ad esempio, quella di PEP), ovvero dell'inclusione in liste o elenchi (ad esempio, quelli previsti dai Regolamenti comunitari o dai decreti ministeriali ex d.lgs. 109/07, emanati al fine di contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale).

L'adempimento dell'obbligo di controllo costante si sostanzia inoltre nello svolgimento delle procedure di controllo previste dai principi di revisione.

L'obbligo del 'controllo costante' non richiede, tuttavia, lo svolgimento di procedure di verifica specifiche, volte alla ricerca di operazioni sospette, di infrazioni alle limitazioni all'uso del contante o dei titoli al portatore, aggiuntive rispetto a quelle richieste dal processo di revisione e definite dai principi di revisione raccomandati dalla Consob²⁴. Si noti, infatti, che le procedure previste dai principi di revisione già consentono, unitamente agli indicatori di anomalia emanati dalle competenti autorità, di assolvere alle

²⁴ Possono essere individuati come principali riferimenti il Principio di revisione 220 – Il controllo della qualità del lavoro di revisione contabile, il Principio di revisione 250 – Gli effetti connessi alla conformità a leggi e regolamenti ed il Principio di revisione 550 – Le Parti correlate, il Principio di revisione 315 La comprensione dell'impresa e del suo contesto e la valutazione dei rischi di errori significativi, il Principio di revisione 240 - La responsabilità del revisore nel considerare le frodi nel corso della revisione contabile del bilancio.

finalità poste dalla normativa antiriciclaggio. E' principalmente nell'ambito delle procedure da svolgere in ottemperanza a tali principi di revisione che il revisore contabile potrebbe giungere a sospettare o avere motivi ragionevoli per sospettare *“che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”* e, quindi, giungere alla segnalazione di un'operazione sospetta ai sensi dell'art. 41 del Decreto Antiriciclaggio.

Il Provvedimento Consob specifica che, sulla base delle risultanze del controllo costante svolto, la società di revisione deve:

- aggiornare ove necessario il profilo di rischio del cliente;
- in caso di riscontro di anomalie rilevanti, porre in essere gli adempimenti appropriati al caso (adozione di misure rafforzate di adeguata verifica, segnalazioni di operazioni sospette) e valutare se ricorrono i presupposti per l'astensione dalla prosecuzione del rapporto.

In caso di innalzamento della classe a rischio alto derivante dal controllo costante, la società di revisione deve adottare misure *“rafforzate”* di adeguata verifica della clientela.

4.8 L'esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi

Gli artt. 29 e seguenti del Decreto prevedono la possibilità che la società di revisione non svolga direttamente le attività di adeguata verifica della clientela che devono essere svolte al momento dell'instaurazione del rapporto (i.e. l'intero complesso delle attività previste nell'art. 18 del Decreto, con la sola eccezione del controllo costante), ma si avvalga (*“faccia affidamento”*) delle risultanze dell'adeguata verifica della clientela svolta da soggetti *“terzi”* anch'essi destinatari del Decreto, fermo restando che la società di revisione rimane l'unica responsabile dell'assolvimento degli obblighi antiriciclaggio su di essa gravanti ai sensi di legge.

Tale modalità consiste nel ricevere un'idonea attestazione scritta, rilasciata dal terzo che abbia provveduto ad adempiere gli obblighi di adeguata verifica in proprio in presenza del cliente in relazione alla costituzione di un rapporto tuttora in essere.

Si noti che le società di revisione non sono autorizzate a rilasciare l'attestazione in merito all'adeguata verifica della clientela dalle stesse svolta, né ad un soggetto appartenente a una diversa categoria, né a soggetti facenti parte della loro stessa categoria, né ad altre entità legali appartenenti alla stessa rete.

Il Decreto prevede invece che le società di revisione possano ricevere l'attestazione, e segnatamente da parte dei seguenti soggetti:

- a. banche, Poste Italiane, istituti di moneta elettronica, SIM, SGR, SICAV, imprese di assicurazioni ramo vita, società di riscossione tributi, agenti di cambio, intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli artt. 106 del T.U.B., succursali insediate in Italia dei soggetti precitati aventi sede legale in uno stato estero, Cassa Depositi e Prestiti;
- b. le succursali degli intermediari italiani sopra citati, insediate in Stati extracomunitari che applicano misure equivalenti a quelle della Direttiva;
- c. enti creditizi ed enti finanziari di Stati membri dell'Unione europea, così come definiti dalla Direttiva;
- d. banche aventi sede legale e amministrativa in Stati extracomunitari, che applicano misure equivalenti a quelle della Direttiva.

Il Provvedimento Consob specifica che l'attestazione deve essere riconducibile al terzo attestante, attraverso accorgimenti idonei (sottoscrizione cartacea da parte del personale a ciò autorizzato, invio con sistemi informatici, ecc.) e deve essere trasmessa dal terzo attestante e non dal cliente.

L'attestazione può essere resa in forma cartacea o informatica e deve espressamente confermare il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dell'attestante, in relazione alle varie attività effettuate. Essa deve contenere:

- a) i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo ai fini dell'adempimento dell'obbligo di identificazione;
- b) l'indicazione delle tipologie delle fonti utilizzate per l'accertamento e per la verifica dell'identità;
- c) le informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto.

Il terzo dovrà rendere disponibile alla società di revisione (qualora questa ne faccia richiesta o svolga una verifica) la copia dei documenti e delle informazioni acquisite.

Spetta comunque sempre alla società di revisione, in quanto responsabile dell'obbligo di adeguata verifica della clientela, valutare se gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dai soggetti terzi siano idonei e sufficienti ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge.

La società di revisione deve sempre verificare, nei limiti della diligenza professionale, la veridicità dei documenti ricevuti dai terzi e la correttezza e attendibilità delle informazioni desunte dagli stessi e, ove ritenuto necessario, provvede ad acquisire informazioni supplementari, dai terzi stessi, dal cliente ovvero da altre fonti.

Benché, secondo quanto stabilito dal Decreto Antiriciclaggio, la società di revisione non possa fare affidamento sull'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela effettuato da un'altra società di revisione, il Provvedimento Consob specifica che la società di revisione (ferma restando la sua responsabilità finale) può avvalersi della collaborazione dell'eventuale rete di appartenenza ai fini della raccolta dei dati e delle informazioni rilevanti. Ciò non significa che la società di revisione potrà ritenere assolto l'obbligo di adeguata verifica della clientela mediante una attestazione ricevuta da una entità della rete di appartenenza, ma solo che la società di revisione potrà, ai fini dello svolgimento in autonomia dell'adeguata verifica della clientela nei confronti del proprio cliente, richiedere all'entità della propria rete la trasmissione di dati e informazioni necessari al completamento dell'adeguata verifica della clientela (e.g. dichiarazione in merito al titolare effettivo, dati anagrafici).

5. L'OBBLIGO DI ASTENSIONE

5.1 L'obbligo di astensione e il rapporto con l'approccio basato sul rischio

L'art. 23, comma 1, del Decreto stabilisce l'obbligo di astensione nelle ipotesi in cui i soggetti tenuti agli adempimenti antiriciclaggio non siano in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, con particolare riguardo all'identificazione del cliente, del titolare effettivo e all'individuazione circa lo scopo e la natura prevista della prestazione professionale. In particolare, per il caso di impossibilità di completare l'adeguata verifica della clientela, è stabilito il divieto di instaurare la prestazione professionale,

nonché l'obbligo di porre fine alla prestazione professionale già in essere e di valutare se effettuare una segnalazione (di operazione sospetta) alla UIF.

L'art. 14 del Provvedimento Consob disciplina specificamente l'impossibilità di effettuare l'adeguata verifica ed il correlato obbligo di astensione per il caso delle società di revisione.

In particolare il Provvedimento Consob stabilisce che le società di revisione:

- nel caso in cui non siano in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, non accettano l'incarico ovvero, se il rapporto contrattuale è in corso di esecuzione, pongono fine al rapporto medesimo, rassegnando le dimissioni. Ove si tratti di revisione legale, le dimissioni sono presentate con le modalità stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze con il regolamento adottato in attuazione dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
- applicano altresì l'obbligo di astensione previsto dall'art. 28, comma 7-ter, del decreto antiriciclaggio;
- in ogni caso – ove ne ricorrano le condizioni – inviano una segnalazione di operazione sospetta, a norma del Titolo II, Capo III del Decreto.

5.2 Gli obblighi di adeguata verifica della clientela e l'obbligo di astensione

Secondo quanto stabilito dall'art. 16 comma 2 del Decreto Antiriciclaggio, i revisori contabili osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela e di controllo dei dati acquisiti nel corso dello svolgimento della propria attività professionale.

Sotto il profilo procedurale, l'obbligo di adeguata verifica della clientela va indicativamente completato preferibilmente prima del conferimento dell'incarico, ossia prima della sottoscrizione del contratto per il conferimento dell'incarico di revisione legale che fa seguito alla delibera assembleare di nomina della società di revisione. Ciò si tradurrebbe nell'esigenza di identificare il cliente, acquisire idonea attestazione in merito al titolare effettivo e acquisire informazioni in ordine allo scopo e alla natura della prestazione prima dell'invio di una proposta di incarico da parte della società di revisione, alla stregua di quanto già svolto ai fini delle procedure di *client acceptance*. Benchè la società di revisione nell'ambito delle procedure di *client acceptance* già venga nella sostanza a conoscenza delle informazioni necessarie per identificare il soggetto nei confronti del quale sta presentando una proposta di servizi professionali, da un punto di vista formale la documentazione valida ad identificare e verificare il cliente ai fini antiriciclaggio (cfr. *supra* 4.3 e 4.4.) viene a volte formalmente consegnata alla sola società di revisione che risulta aggiudicataria dell'incarico, e pertanto solo a seguito della relativa delibera assembleare di conferimento d'incarico.

Il Provvedimento Consob chiarisce in merito che il completamento dell'adeguata verifica della clientela da parte delle società di revisione debba in ogni caso avvenire prima dell'inizio dell'attività professionale. Al riguardo, il Provvedimento Consob nell'art. 8 stabilisce infatti che:

“8.1 I Revisori adempiono agli obblighi di adeguata verifica di cui al precedente paragrafo, lettere da a) a d), prima di iniziare l'esecuzione della propria prestazione professionale”.

Nel caso in cui l'incarico di revisione sia già conferito (ed eventualmente già formalizzato e persino depositato nel registro delle imprese) e tuttavia l'adeguata verifica a fini antiriciclaggio non sia completata occorre stabilire come operare.

Spetterà in ogni caso alla valutazione professionale del Revisore stabilire se le informazioni raccolte dal cliente o reperite presso albi o elenchi pubblici o presso terzi siano sufficienti per determinare il completamento dell'adeguata verifica ovvero se concludere per l'impossibilità dell'adeguata verifica e quindi per la necessità di applicare l'obbligo di astensione previsto dall'art. 14 del Provvedimento Consob.

Al riguardo, si raccomanda alle società di revisione di prendere in considerazione la possibilità di inserire nella proposta di revisione presentata al cliente: (i) un paragrafo nel quale sia richiamato in modo chiaro il dovere di astensione gravante sulla società di revisione, ai sensi dell'art. 14 del Provvedimento, nel caso in cui non sia stato possibile completare l'adeguata verifica della clientela secondo quanto previsto dallo stesso Provvedimento Consob e la conseguente necessità di presentare le dimissioni dall'incarico, in particolare secondo le modalità previste dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 39/2010, ove si tratti di revisione legale; (ii) un paragrafo nel quale sia ricordato al cliente l'obbligo di fornire tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire l'adeguata verifica sulla base dell'obbligo previsto dall'art. 21 del Decreto e la responsabilità penale che conseguirebbe al cliente stesso in caso di violazione.

6. OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE E REGISTRAZIONE

6.1 Obbligo di conservazione ed obbligo di registrazione di dati e informazioni

L'art. 36 del Decreto Antiriciclaggio pone a carico delle società di revisione due ulteriori e distinti obblighi: l'obbligo di conservazione della documentazione acquisita in esecuzione degli obblighi previsti dallo stesso Decreto (ed, in particolare, degli obblighi di adeguata verifica della clientela e l'obbligo di registrazione delle informazioni raccolte. Tali adempimenti hanno la finalità di dimostrare alle Autorità di vigilanza le procedure impiegate per adempiere agli obblighi di adeguata verifica, nonché di consentire all'Unità di Informazione Finanziaria o ad altre Autorità di effettuare analisi ed approfondimenti; i documenti e le informazioni acquisite possono essere impiegati dalle suddette Autorità nell'ambito di indagini su eventuali operazioni di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o altri reati.

In particolare, relativamente all'obbligo di conservazione:

- le società di revisione sono tenute a conservare in formato cartaceo o elettronico i documenti raccolti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica, oppure i riferimenti di tali documenti;
- le società di revisione devono inoltre conservare i documenti originali oppure le copie degli stessi (aventi efficacia probatoria in procedimenti giudiziari) riguardanti il conferimento dell'incarico professionale;
- deve essere conservata la documentazione riguardante le valutazioni svolte nell'ambito della disamina di un'operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, oppure di una transazione compiuta tramite denaro contante o titoli al portatore, anche nel caso in cui la società di revisione determini di non dover procedere ad una segnalazione o comunicazione alle competenti Autorità.

I suddetti documenti devono essere conservati per un periodo di dieci anni decorrenti dalla cessazione della prestazione professionale.

Relativamente agli incarichi di revisione legale dei conti, il termine decennale di conservazione dei documenti e delle informazioni decorre dalla conclusione dell'attività relativa a ciascun esercizio, avendo

tali incarichi ad oggetto prestazioni scindibili e nettamente individuabili (la revisione dei bilanci relativi a singoli esercizi sociali).

6.1.1 Archivio Unico Informatico

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di registrazione delle informazioni acquisite, l'art. 37, comma 1, del Decreto prevede l'istituzione di un Archivio Unico Informatico (nel seguito "AUI"). L'AUI deve essere gestito ed alimentato secondo modalità che assicurino la chiarezza e la completezza delle informazioni ivi registrate, la storicità delle informazioni, nonché la facilità di consultazione e deve essere strutturato tenendo conto delle peculiarità operative della società di revisione.

L'AUI deve essere strutturato in base agli standard tecnici, e relativi allegati, di cui al provvedimento di Banca d'Italia attuativo degli obblighi di registrazione previsti dagli articoli 36 e seguenti del Decreto (di seguito "Provvedimento di Banca d'Italia" o "Provvedimento")²⁵.

Anche con riferimento alle informazioni registrate nell'AUI, vige l'obbligo di conservazione per un periodo di dieci anni (art. 36, comma 2) decorrenti, relativamente agli incarichi di revisione legale, dalla conclusione dell'incarico professionale inerente ciascun singolo esercizio.

6.1.2 Registro Elettronico Antiriciclaggio

Il Decreto (art. 37, comma 6) prevede anche la possibilità di registrare i dati acquisiti in sede di adeguata verifica (dati identificativi ed informazioni relative alle prestazioni) in archivi informatici diversi dall'AUI.

Il citato Provvedimento di Banca d'Italia specifica poi (articolo 2, commi 4 e 5) che sussiste la facoltà di non istituire l'AUI nel caso in cui i soggetti obbligati siano tenuti a registrare unicamente "*rapporti continuativi*", ossia - in base alla definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k, del medesimo Provvedimento - le prestazioni professionali.

L'adozione di archivi diversi dall'AUI ai fini della registrazione dei dati identificativi dei clienti e delle informazioni relative alle prestazioni professionali è consentita a condizione che:

- siano previste modalità tecniche che garantiscano l'ordine cronologico, l'inalterabilità e la conservazione dei dati registrati,
- l'interrogazione di tali archivi garantisca la possibilità di ottenere informazioni ed evidenze integrate,
- eventuali rettifiche siano registrate in modo da consentire la tracciabilità delle registrazioni anteriori alla modifica.

L'adozione di archivi diversi dall'AUI comporta il venir meno dell'obbligo di applicare gli standard tecnici previsti dal Provvedimento di Banca d'Italia e dai relativi allegati, che definiscono nel dettaglio i requisiti strutturali dell'AUI.

In considerazione delle disposizioni regolamentari esposte e fermo restando il rispetto delle norme che indicano i dati e le informazioni da registrare, oltre che dei relativi termini di registrazione, è quindi configurabile l'adozione di un registro informatico (di seguito "Registro Elettronico Antiriciclaggio (REA) o "Registro") che può essere strutturato secondo differenti modalità.

²⁵ Trattasi del Provvedimento emanato da Banca d'Italia, d'intesa con la Consob e con l'Ivass e sentita l'Unità di Informazione Finanziaria, recante disposizioni attuative per la tenuta dell'Archivio Unico Informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all'articolo 37, commi 7 e 8, D.Lgs 231/2007, del 3 aprile 2013, in vigore dal 1 gennaio 2014. Tale Provvedimento sostituisce integralmente il precedente Provvedimento di Banca d'Italia adottato con Delibera n. 895 del 23 dicembre 2009.

Pertanto, le società di revisione che intendano dotarsi di un REA avranno più ampie possibilità organizzative per quanto concerne l'adempimento dell'obbligo di registrazione. In particolare, esse potranno:

- (i) adottare il REA quale unico strumento per l'assolvimento in maniera unitaria degli obblighi di registrazione, tramite inserimento di tutti i dati e le informazioni previste dalla normativa (dati identificativi e prestazioni professionali), oppure:
- (ii) sfruttare archivi informatici con finalità gestionale, già in uso presso la società di revisione, per la registrazione delle sole prestazioni professionali oppure di queste ultime e dei dati identificativi della clientela.

Nel caso in cui gli obblighi di registrazione siano assolti tramite sistemi informatici separati, le società di revisione sono tenute ad adottare soluzioni di natura informatica in grado di creare un collegamento tra il Registro contenente i dati identificativi della clientela e l'archivio gestionale nel quale sono inserite le informazioni riguardanti gli specifici incarichi.

La conformità del Registro ai requisiti tecnico-normativi deve essere certificata dal fornitore dell'applicativo informatico (software house) nel caso in cui lo stesso sia un soggetto esterno alla rete della società di revisione; nel caso differente in cui l'applicativo sia realizzato e gestito dalla società nell'ambito della propria rete, il responsabile della Funzione Antiriciclaggio può richiedere al responsabile della realizzazione e tenuta dell'applicativo informatico prescelto una nota interna attestante l'osservanza dei requisiti tecnico-normativi e delle modalità applicative adottate.

6.2 Informazioni da registrare

Le informazioni che devono essere registrate si ricavano dal coordinamento normativo tra il Decreto ed il Provvedimento di Banca d'Italia di cui al paragrafo 5.1.1 ²⁶.

Il Provvedimento chiarisce, che in relazione a ciascuna prestazione professionale svolta dalla società di revisione, deve essere registrato quanto segue:

- 1) dati identificativi del cliente e del titolare effettivo;
- 2) data di conferimento dell'incarico, variazione dello stesso e chiusura;
- 3) altre informazioni relative alla prestazione (sede dell'ufficio della società di revisione presso il quale è svolto l'incarico, numero del rapporto, attività economica del cliente).

Si rimanda rispettivamente ai precedenti paragrafi 4.3 e 4.4 per le attività di identificazione e verifica dei dati relativi al cliente e al titolare effettivo, ed in particolare alla necessità di non dover acquisire, salvo i casi particolari in precedenza esposti, gli estremi di un documento di identificazione del titolare effettivo. Rispetto ai dati da registrare nell'AUI/REA, si potrebbe prospettare un disallineamento con il sopra richiamato Provvedimento di Banca d'Italia. Tuttavia, si ritiene che l'interpretazione fornita sia corretta e in linea con quanto richiesto dalla normativa primaria (nonché con quanto previsto dalla III Direttiva Comunitaria in materia di Antiriciclaggio), e che pertanto i dati da inserire nell'AUI/REA coincidano con quelli reperiti nella fase di identificazione e verifica della clientela e del titolare effettivo. Alle argomentazioni già esposte, si aggiungano le considerazioni effettuate in altra parte del documento circa il fatto che la società di revisione non può configurarsi quale tramite per il compimento di operazioni

²⁶ Si veda, in particolare, art. 36, comma 2, D.Lgs 231/2007 e art. 7, comma 1, lettere (a) e (c) del Provvedimento di Banca d'Italia del 3 aprile 2013.

finanziarie da parte di propri clienti talché, fermo restando la necessità di conoscerne gli assetti proprietari e di controllo, essa non ha la necessità, diversamente dagli intermediari finanziari, di appurare l'identità fisica e personale di attuali o potenziali "esecutori" (anche titolari effettivi) di operazioni che impegnino e siano riconducibili al cliente.

Premesse le predette considerazioni, di carattere sostanziale, si tengano inoltre presenti i casi in cui l'identificazione e/o la verifica del titolare effettivo siano assolti dalla società di revisione direttamente, ossia mediante ricorso alle summenzionate fonti affidabili ed indipendenti, oppure a terzi: gli obblighi di comunicazione e pubblicità societari allo stato attuale non includono gli estremi dei documenti di identificazione di soci ed amministratori²⁷, mentre considerazioni fondate sulla normativa in materia di dati personali vengono frequentemente addotte quale ostacolo alla raccolta ed alla trasmissione dei dati relativi a documenti di identificazione da parte di soggetti terzi²⁸.

Al riguardo, si segnala che Assirevi si attiverà con le Autorità di Vigilanza competenti per una conferma sulla correttezza dell'interpretazione qui fornita nell'ambito dell'assolvimento degli obblighi di registrazione.

Nel caso in cui il cliente della società di revisione appartenga ad una delle categorie indicate nell'art. 25, commi 1 e 3, e nell'articolo 26 del Decreto e, conseguentemente, siano applicabili gli obblighi di adeguata verifica semplificati (v. paragrafo 2.5.1), non è necessario effettuare alcuna registrazione, fermo restando tuttavia l'obbligo di conservare per dieci anni copia della documentazione comprovante l'appartenenza alle suddette categorie²⁹.

Le informazioni devono essere registrate tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo all'accettazione dell'incarico, all'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni (oppure variazioni di quella già acquisite), o al termine della prestazione professionale.

Fermo restando gli eventuali profili di responsabilità penale, l'obbligo di istituzione e di gestione dell'AUI o del REA è posto a carico della società di revisione e non del singolo professionista responsabile dell'incarico, indipendentemente dalla tipologia del rapporto lavorativo che intercorre tra il professionista e la società di revisione nell'ambito della quale egli presta la propria attività professionale.

Le società di revisione possono delegare la gestione dell'AUI o del REA ad un centro di servizi, purché venga assicurato l'accesso diretto ed immediato all'applicativo informatico e ferme restando le responsabilità della società di revisione in relazione agli obblighi di registrazione.

²⁷ Al riguardo si noti che la Proposta di Quarta Direttiva, all'art. 29, comma 1 bis, individua quali informazioni che dovrebbero formare oggetto di pubblicità su registro accessibile ai soggetti destinatari, quali dati personali del titolare effettivo il nome, nazionalità, data di nascita e recapito.

²⁸ La dialettica tra obblighi antiriciclaggio e normativa a tutela dei dati personali, e la necessità di coordinamento tra le due, sono emersi in modo evidente nell'ambito dei lavori preliminari e negoziato relativo alla Proposta di Quarta Direttiva. Si tenga altresì presente l'applicazione non uniforme nell'ambito dell'Unione ed il fatto che è un dato di esperienza che nella maggior parte dei Paesi gli estremi (o copia) del documento di identificazione) sono difficilmente ottenibili, anche laddove il cliente sia collaborativo.

²⁹ Tale interpretazione è stata confermata dalla Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze n. 116098, del 17 dicembre 2008.

7. LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

7.1. Contenuto dell'obbligo

Ai sensi dell'art. 41 del Decreto le società di revisione sono tenute a inviare alla Banca d'Italia (e, più precisamente, all'Unità di Informazione Finanziaria – UIF) una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che sono in corso o che sono state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Secondo le disposizioni del Decreto, il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da ogni altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta a seguito del conferimento dell'incarico professionale. Ai fini dell'obbligo di segnalazione, non rileva l'importo dell'operazione. Il Decreto precisa inoltre che costituisce elemento di sospetto l'uso frequente o ingiustificato di denaro contante ed, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro.

La segnalazione di operazioni sospette non è dovuta in maniera automatica al ricorrere di determinati presupposti, ma si fonda in ogni caso su una valutazione di carattere discrezionale degli elementi a disposizione del soggetto obbligato, al fine di comprendere se tali elementi possano far sorgere il sospetto di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Nel solo caso in cui tale valutazione dia esito positivo - e quindi sussista effettivamente un sospetto - si procederà ad effettuare la segnalazione alla UIF.

L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette deve essere letto alla luce del principio generale secondo il quale i destinatari della normativa antiriciclaggio adempiono agli obblighi su di essi gravanti avendo riguardo alle informazioni possedute o acquisite nell'ambito della propria attività istituzionale o professionale. Ciò significa che la società di revisione, per adempiere agli obblighi di segnalazione, non è tenuta a compiere alcuna specifica attività investigativa o ispettiva, ulteriore rispetto all'attività di revisione, nei confronti del proprio cliente e/o delle operazioni economiche in cui quest'ultimo è coinvolto, dovendosi limitare a segnalare eventuali elementi di sospetto rilevati nel corso dell'ordinario svolgimento dell'incarico professionale.

L'obbligo di segnalazione di operazione sospetta è applicabile anche qualora il cliente ricada in una delle categorie soggettive di cui all'art. 25 del Decreto, nei confronti delle quali il Decreto prevede l'applicazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela in forma semplificata (cfr. par. 2.5).

L'obbligo di segnalazione di operazione sospetta non deve essere confuso con il diverso obbligo, previsto dall'art. 51 del Decreto, di riportare al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) le infrazioni delle norme riguardanti le limitazioni all'uso del denaro contante e dei titoli al portatore (cfr. paragrafo 7).

La segnalazione di operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria ai sensi dell'art. 41 del Decreto comporta il venire meno dell'obbligo di comunicare al MEF le infrazioni rilevate nell'ambito della medesima operazione, purché la segnalazione ai sensi dell'art. 41 avvenga nel rispetto del termine di 30 giorni dalla rilevazione delle operazioni in contanti o tramite titoli al portatore. Di conseguenza, nelle more del processo di valutazione dell'operazione sospetta che si protragga per oltre 30 giorni, dovrà essere inviata un'autonoma comunicazione al MEF, ai sensi dell'articolo 51 del Decreto Antiriciclaggio.

7.2. La nozione di riciclaggio e finanziamento del terrorismo ai fini dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette

Per la disamina della definizione di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo si rinvia al paragrafo 2.2 del presente documento, con la precisazione che, ai fini della segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio, occorre fare riferimento alla definizione “amministrativa” di tale reato.

7.3. Illeciti fiscali e reato presupposto

Per quanto riguarda il rapporto tra illeciti di natura fiscale e nozione di “reato presupposto” del riciclaggio, si segnala che le Autorità nazionali ed internazionali hanno ribadito la ricorrente correlazione tra frodi fiscali e reato di riciclaggio. Non tutte le fattispecie di illecito fiscale tipizzate nell'ordinamento possono costituire reato presupposto, ma solo i delitti tributari di cui al D.Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000³⁰, alcuni dei quali (“*Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici*”, “*Dichiarazione infedele*” e “*Omessa dichiarazione*”), per espresso dettato normativo del citato decreto, assumono rilevanza delittuosa (e quindi possono costituire reato presupposto del riciclaggio) solo qualora l'imposta evasa o gli elementi attivi sottratti all'imposizione superino determinate soglie di valore. Si segnala che tali soglie, che pure occorre considerare, frequentemente potranno essere superate tenuto conto della tipologia dei clienti delle società di revisione. Peraltro, i più recenti interventi modificativi del D.Lgs. n. 74/2000 (ad. es. abbassamento delle soglie di rilevanza previste per la realizzazione di alcuni reati fiscali, soppressione di alcune circostanze attenuanti, prolungamento dei termini di prescrizione del reato) hanno portato ad un complessivo inasprimento della disciplina sulle frodi fiscali, che rende più facilmente realizzabili tali reati e, quindi, astrattamente superiore il numero di condotte che possono costituire oggetto di una segnalazione di operazione sospetta.

L'obbligo di segnalazione scatterà quando sussistano tutti i presupposti fondanti la segnalazione, ossia:

- (i) il sospetto dell'esistenza del delitto fiscale (e quindi anche dell'eventuale superamento delle soglie di rilevanza, laddove applicabili),
- (ii) il sospetto che il provento ottenuto dall'illecito fiscale sia stato impiegato per commettere un'operazione di riciclaggio.

Pertanto non tutti i reati fiscali idonei a costituire “reato presupposto”, potranno condurre a una segnalazione alla UIF. Infatti, per potersi individuare un'operazione sospetta di riciclaggio, il revisore deve altresì riscontrare un'ulteriore operazione che, alla luce delle condotte tipiche descritte negli indicatori di anomalia e/o negli “schemi rappresentativi” emanati dalla UIF³¹, appaia essere stata compiuta, tentata od essere in corso di esecuzione con la finalità di camuffare la provenienza illecita del provento oppure di reimpiegare lo stesso.

Anche le nuove Raccomandazioni del Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (“GAFI”), del 16 febbraio 2012, si soffermano sulla rilevanza dei reati fiscali nell'ambito dello schema criminoso del riciclaggio; in particolare, il GAFI ha inserito i reati fiscali nel novero delle condotte illecite che possono costituire reato presupposto di riciclaggio.

³⁰ In tale senso si è espresso anche l'UIC con il Chiarimento n. 21 reso in data 21 giugno 2006, ove la predetta Autorità ha peraltro avuto modo di riaffermare l'indirizzo già fornito a suo tempo dalla Banca d'Italia con le “*Istruzioni operative per l'individuazione delle operazioni sospette*” del 12 gennaio 2001.

³¹ Cfr. paragrafo 7.6 “Gli indicatori di anomalia”, del presente documento.

Sul fronte nazionale, anche l'Unità di Informazione Finanziaria, richiamando le indicazioni del GAFI, ha a sua volta rimarcato come le frodi fiscali siano ricorrentemente utilizzate quale strumento per preconstituire fondi che sono poi impiegati per compiere attività di riciclaggio³²

Si segnala infine che, sul piano giurisprudenziale, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla correlazione tra reati fiscali e reato di riciclaggio confermando che anche tali delitti possono costituire reato presupposto del riciclaggio.³³ La Suprema Corte ha altresì confermato, attraverso diverse pronunce, che anche il risparmio di imposta può costituire il provento del presupposto reato fiscale ai fini della realizzazione della condotta di riciclaggio³⁴.

7.4. Gli aspetti principali della disciplina della segnalazione e le sue conseguenze

Il Decreto dispone che le segnalazioni di operazioni sospette sono effettuate senza ritardo, appena il soggetto tenuto alla segnalazione venga a conoscenza degli elementi di sospetto. Ciò significa che, al fine di non inficiare l'efficacia della segnalazione, una volta giunti alla conclusione che ci si trovi innanzi a elementi di sospetto, la stessa dovrà essere trasmessa entro il tempo ragionevolmente necessario per completare la fase di elaborazione, redazione e approvazione del documento informativo che deve essere inviato alla UIF (cfr. *infra* par. 6.5).

Il Decreto (art. 41, comma 6) precisa che le segnalazioni di operazioni sospette non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni stabilite in sede contrattuale o disposte da norme di legge, regolamentari o amministrative e, se poste in essere in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo (civile, penale o amministrativa) in capo all'ente segnalante ovvero ai suoi dipendenti o collaboratori.

I soggetti obbligati alla segnalazione non possono comunicare al soggetto interessato o a terzi l'avvenuta segnalazione di operazione sospetta, né che potrebbero essere effettuate indagini ai fini antiriciclaggio o antiterrorismo. La violazione del divieto di comunicare al soggetto segnalato e a terzi l'avvenuta segnalazione di operazione sospetta costituisce un illecito penale (contravvenzione); tale divieto viene meno nel caso in cui la comunicazione sia effettuata nell'ambito di un accertamento investigativo compiuto da un'Autorità pubblica amministrativa o giudiziaria, oppure in favore delle Autorità di Vigilanza di Settore (i.e. per le società di revisione, la Consob), nel corso dei controlli da quest'ultima compiuti in ordine al rispetto della normativa antiriciclaggio.

Il divieto di rivelazione della segnalazione di operazione sospetta non impedisce, tuttavia, l'adempimento di una comunicazione obbligatoria ove questa sia prevista da una norma di legge. In particolare, per le società di revisione rilevano, a tal fine, lo scambio di informazioni con il Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2409 *septies* del Codice Civile, nonché le comunicazioni sui "fatti censurabili" rese al medesimo Collegio Sindacale e alla Consob ai sensi dell'art. 155 comma 2 del D.Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza). In tali casi, fermo restando che non si dovrà fare menzione con il cliente dell'avvenuta segnalazione di operazione sospetta, sarà possibile tuttavia portare a conoscenza dei destinatari previsti dalla legge (Collegio Sindacale e, ove previsto, la Consob), nel contesto dei menzionati obblighi di comunicazione, i fatti e gli elementi posti alla base della stessa.

³² Cfr. Comunicazione della Banca d'Italia – UIF del 23 aprile 2012 recante Schemi Rappresentativi di comportamenti anomali relativi ad operazioni connesse con frodi fiscali.

³³ Cassazione Penale, sez. VI, sent. 26.11.2009 n. 45643.

³⁴ Cass. Pen., sent. 6.09.2013 n. 36870; Cass. Pen., sent. 3.05.2013 n. 19099 e Cass. Sezioni Unite Pen., sent. 23.04.2013 n. 18374.

A mero titolo informativo, si noti che la segnalazione non comporta l'applicazione automatica di provvedimenti sanzionatori bensì innesca semplicemente l'avvio di approfondimenti sul piano economico e finanziario e, successivamente, di eventuali indagini investigative. In particolare, le segnalazioni vengono inviate all'UIF che le analizza sotto il profilo finanziario ed attiva il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e la Direzione Investigativa Antimafia per il successivo approfondimento ed il riscontro investigativo.

7.5. La procedura di segnalazione delle operazioni sospette

Sotto il profilo operativo, il responsabile dell'incarico cui compete la gestione del rapporto con il cliente e che partecipa al compimento della prestazione ha l'obbligo di riportare senza ritardo al legale rappresentante oppure a un soggetto da lui delegato (Responsabile/Delegato alle segnalazioni) le operazioni sospette rilevate nel corso dell'esecuzione dell'incarico; tale soggetto esamina i fatti e gli elementi di sospetto portati alla sua attenzione e, qualora li ritenga fondati, tenendo conto anche delle informazioni precedentemente registrate, trasmette una segnalazione alla UIF.

Il processo di valutazione intrapreso dalla società di revisione deve essere adeguatamente documentato e devono essere osservati gli obblighi di conservazione di cui al par 6.1, anche nel caso in cui si giunga alla conclusione che non sussistono i presupposti per l'invio della segnalazione alla competente alle Autorità.

La segnalazione avviene tramite il canale telematico, secondo uno schema definito da Banca d'Italia. Più precisamente, a partire dal 16 maggio 2011 i destinatari del Decreto sono tenuti a trasmettere alla UIF le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo tramite il Portale Infostat di Banca d'Italia, previa adesione al sistema di segnalazione on-line.³⁵ Il sistema Infostat consente di effettuare la compilazione e l'invio telematico delle segnalazioni.

Il contenuto della segnalazione si articola in:

- 1) dati identificativi della segnalazione,
- 2) elementi informativi riguardanti l'operazione, i soggetti segnalati, i rapporti e i legami intercorrenti tra gli stessi,
- 3) elementi descrittivi (in forma libera) sull'operatività segnalata e sui motivi del sospetto,
- 4) eventuali documenti allegati.

La procedura di segnalazione presente nel Portale Infostat richiede inoltre, al momento della predisposizione della stessa, di valorizzare ulteriori campi, quali:

- categoria di appartenenza del segnalante
- tipologia di segnalazione (operazioni sospetta di riciclaggio / di finanziamento del terrorismo, nuova segnalazione oppure segnalazione integrativa di una precedentemente inviata, presenza di eventuali segnalazioni collegate)
- valutazioni del segnalante in merito al livello di rischio dell'operazione
- esito dell'operazione (eseguita, non eseguita)
- iscrizione dei soggetti segnalati in liste ufficiali antiterrorismo
- esistenza di procedure pregiudizievoli, conosciute dal segnalante, a carico dei soggetti segnalati.

³⁵ Cfr. Provvedimento di Banca d'Italia - Unità di Informazione Finanziaria, del 4 maggio 2011, che disciplina il nuovo sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni.

L'UIF, una volta ricevuta la segnalazione, può richiedere alla società di revisione segnalante, sempre tramite il Portale Infostat, ogni informazione e chiarimento o ulteriore documentazione necessari per la propria attività di approfondimento e analisi. In tale caso, la società di revisione ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente all'UIF le informazioni richieste, ove disponibili.

7.6. Gli indicatori di anomalia

A partire dal 30 gennaio 2013 sono applicabili gli indicatori di anomalia di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo delineati specificamente per le società di revisione e i revisori legali aventi incarichi di revisione su enti di interesse pubblico; gli indicatori sono stati adottati con Provvedimento di Banca d'Italia.³⁶ Gli indicatori di anomalia hanno la finalità di agevolare la valutazione dei destinatari sugli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive e discrezionali effettuate autonomamente dal segnalante.

Gli indicatori di anomalia precedentemente emanati dall'Ufficio Italiano dei Cambi con Provvedimento in data 24 febbraio 2006 sono superati e, quindi, non più applicabili.

I nuovi indicatori debbono essere letti anche alla luce della nozione di riciclaggio descritta dal Decreto, nonché della definizione di finanziamento del terrorismo di cui al D.Lgs. 209/2007; inoltre, gli indicatori sono impiegati in conformità ai principi di revisione applicabili agli specifici incarichi.

Si tenga in considerazione che gli indicatori di anomalia rappresentano un strumento di supporto nell'attività di valutazione di un'operazione, al fine di poter individuare eventuali elementi di sospetto, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni di riciclaggio. Ciò significa che vi potrebbero essere anche casi in cui, pur non ricorrendo alcun indicatore di anomalia, sorga comunque, nello svolgimento della prestazione professionale, il sospetto di un'operazione di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Viceversa, la presenza di uno o più indicatori non è di per sé motivo sufficiente per rendere obbligatoria la segnalazione, ma rende necessario effettuare in concreto una valutazione complessiva basata sul comportamento del cliente, sulle specifiche caratteristiche dell'operazione e su tutte le altre informazioni disponibili.

Gli indicatori di anomalia devono essere tenuti in considerazione per valutare la sussistenza dei presupposti per una segnalazione anche nel caso di incarichi non accettati o terminati anticipatamente (ad esempio, in caso di revoca da parte del cliente o di dimissioni del revisore).

Costituiscono un importante ed utile strumento di ausilio in ordine alla valutazione di operazioni sospette anche i c.d. modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (di seguito "Schemi rappresentativi"), emanati dall'Unità di Informazione Finanziaria ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera (b), del Decreto Antiriciclaggio. Tali Schemi rappresentativi descrivono comportamenti anomali nell'ambito di specifici settori di operatività, nonché fenomeni riferibili a possibili attività di riciclaggio e finanziamento del terrorismo; essi sono stati delineati sulla base di prassi riscontrate nell'ambito dello studio di determinati settori finanziari e/o di segnalazioni di operazioni sospette analizzate dalla UIF.

A titolo esemplificativo, gli Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ad oggi pubblicati vertono, tra l'altro, su argomenti quali: le frodi informatiche, le frodi all'IVA intracomunitaria e le frodi IVA carosello, i rischi nell'operatività riconducibile alle imprese in crisi e a fenomeni di usura, l'abuso dei finanziamenti pubblici, le frodi fiscali internazionali, il ricorso anomalo all'istituto del *trust*.

³⁶ Cfr. Provvedimento di Banca d'Italia adottato con Delibera n. 61, del 30.01.2013.

8. LE COMUNICAZIONI DELLE INFRAZIONI ALLE NORME RIGUARDANTI LE LIMITAZIONI ALL'USO DEL DENARO CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE

8.1 Comportamenti vietati dagli articoli 49 e 50 del Decreto

Gli articoli 49 e 50 del Decreto prevedono il divieto di effettuare transazioni economiche mediante denaro contante o titoli al portatore o libretti di deposito bancari o postali al portatore, qualora il valore oggetto di trasferimento sia pari o superiore alla soglia di rilevanza attualmente fissata in 1.000 Euro³⁷.

Il trasferimento è vietato anche quando sia effettuato con più pagamenti inferiori alla predetta soglia che appaiano artificiosamente frazionati al fine di eludere i divieti in discussione. Il Decreto chiarisce tuttavia che tali operazioni possono essere legittimamente eseguite “*per il tramite di banche, Poste Italiane SpA, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento*”³⁸ (art. 49, comma 1).

Il Decreto Antiriciclaggio specifica inoltre che il divieto non si applica «*ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane SpA*»; pertanto il divieto non si applica ai versamenti di denaro contante effettuati a una banca o Poste Italiane e ai prelievi di denaro contante effettuati presso una banca o Poste Italiane.

Le società di revisione hanno l'obbligo di riferire al Ministero dell'Economia e delle Finanze eventuali violazioni di tali disposizioni da parte della propria clientela, entro il termine di trenta giorni da quando abbiano avuto notizia dell'infrazione. Le violazioni devono essere rilevate nel corso della normale esecuzione dell'attività professionale svolta dal revisore.

Le principali condotte che devono costituire oggetto di comunicazione ai sensi dell'articolo 51 del Decreto, sono previste all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13, 14, e all'articolo 50, e sono di seguito riportate:

- 1) il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi³⁹ e senza ricorrere ad intermediari finanziari, quando il valore oggetto di trasferimento sia complessivamente pari o superiore ad **Euro 1.000**, tenuto conto anche di eventuali artificiosi frazionamenti, come sopra indicato (art. 49, comma 1, Decreto).

Ai fini del superamento della predetta soglia, nell'interpretare il significato dell'avverbio “*complessivamente*”, è necessario tenere in considerazione eventuali operazioni che si presentano come unitarie sotto il profilo economico, anche se realizzate in momenti diversi, mediante molteplici trasferimenti, singolarmente inferiori ad Euro 1.000.

Al contrario, risultano escluse dal cumulo le operazioni distinte ed autonome, nonché gli atti di trasferimento unitari che comportino più pagamenti per volontà delle parti (es. rateazione del prezzo) ovvero per la natura del contratto (es. somministrazione).

La società di revisione è tenuta pertanto a valutare se, nel caso specifico, il frazionamento sia riconducibile a finalità elusive dei limiti di importo indicati dalla legge, come previsto dal Decreto.

³⁷ La soglia di rilevanza è stata più volte modificata dall'entrata in vigore del Decreto ed è suscettibile di ulteriori variazioni.

³⁸ Questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 (rimesse di denaro).

³⁹ Sono considerati “*movimenti tra soggetti diversi*”, a titolo di esempio: i trasferimenti di denaro intervenuti tra socio/dipendente e società, fra società controllante e società controllata o altra società appartenente allo stesso gruppo.

Il Decreto Antiriciclaggio, nel definire le c.d. “operazioni frazionate” assume come lasso temporale di riferimento sette giorni, nondimeno prevedendo che l’operazione debba sempre essere considerata frazionata, anche qualora si articoli in un periodo temporale superiore a sette giorni, quando presenti comunque le caratteristiche tipiche delle operazioni frazionate (es. perseguimento del medesimo scopo, comunanza di soggetti coinvolti nelle singole operazioni, palese intento di frazionare l’operazione al fine di eludere la soglia quantitativa di rilevanza).

A tal proposito, recentemente le Autorità⁴⁰ hanno fornito i seguenti chiarimenti:

- in linea di principio, non rilevano i trasferimenti oltre soglia e realizzati tramite frazionamento se le singole rate di importo inferiore a 1.000 Euro siano riconducibili a prassi commerciali oppure ad accordi contrattuali in essere tra le parti o comunque risultanti da accordi scritti; tuttavia le Autorità hanno facoltà di valutare di volta in volta se, anche in questi casi, il frazionamento possa considerarsi finalizzato ad eludere la normativa;
 - il termine di sette giorni indicato dal Decreto ai fini della valutazione del frazionamento artificioso comporta una presunzione di cumulabilità dei trasferimenti, ma non necessariamente l’obbligo di comunicare l’operazioni in quanto rimane determinante la valutazione circa l’intento elusivo del divieto e la verifica dell’unitarietà dell’operazione;
 - il divieto di operare trasferimenti oltre la soglia di Euro 1.000 tramite denaro contante e titoli al portatore vale anche quando il trasferimento sia effettuato cumulando diverse tipologie di mezzi di pagamento (es. contante e libretto di deposito).
- 2) pagamenti effettuati mediante assegni bancari o postali, di importo pari o superiore ad Euro 1.000, qualora tali titoli siano privi dell’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e/o della clausola di non trasferibilità (art. 49, comma 5, Decreto);
 - 3) pagamenti effettuati mediante assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente (con intestazione “*a me medesimo*” o “*a me stesso*” e simili) e che vengano girati a soggetti diversi da una banca o da Poste Italiane S.p.A. per l’incasso da parte del beneficiario (art. 49, comma 6, Decreto);
 - 4) pagamenti effettuati mediante assegni circolari, vaglia postali e cambiari, emessi senza l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (art. 49, comma 7, Decreto);
 - 5) esistenza di libretti di deposito bancari o postali al portatore aventi saldo pari o superiore ad Euro 1.000 (art. 49, comma 12, Decreto);
 - 6) trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore (il cui saldo, a far data dal 31 marzo 2012, deve essere inferiore a Euro 1.000) qualora il cedente non abbia comunicato entro 30 giorni alla banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi del cessionario, l’accettazione di questi e la data del trasferimento (art. 49, commi 13 e 14, Decreto);
 - 7) apertura o utilizzo di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia (art. 50, Decreto).

⁴⁰ Trattasi di chiarimenti forniti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’Unità di Informazione Finanziaria e dalla Guardia di Finanza in merito agli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/2007. Tali chiarimenti sono rinvenibili su *Italia Oggi*, del 11 novembre 2013.

I divieti sopra indicati sussistono indipendentemente dalla natura (lecita od illecita) dell'operazione alla quale il trasferimento si riferisce. Essi infatti sono stati introdotti con lo scopo di canalizzare le transazioni significative - e, cioè, eccedenti la soglia di rilevanza - verso gli intermediari abilitati, al fine di consentirne la tracciabilità e permettendo, quindi, di risalire alle parti dell'operazione. I casi che, presumibilmente, devono costituire oggetto di comunicazione per i revisori sono quelli per i quali le registrazioni contabili evidenziano movimentazioni di somme di denaro contante o altri strumenti anonimi superiori alla soglia citata.

8.2 Procedura di comunicazione delle infrazioni agli articoli 49 e 50 del Decreto

Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Decreto, le Società di revisione sono tenute a riferire le infrazioni di cui abbiano notizia *“in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni ed attività”*, al Ministero dell'Economia e delle Finanze (e, segnatamente, alle Ragionerie Territoriali dello Stato - RTS⁴¹) entro trenta giorni dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza. In assenza di ulteriori indicazioni procedurali da parte della normativa, si ritiene che la società di revisione possa applicare, anche nel caso delle comunicazioni *de quibus*, la medesima procedura utilizzata per la segnalazione delle operazioni sospette (cfr. par. 6.5).

Le comunicazioni devono essere indirizzate alla RTS (nella persona del direttore *pro tempore* della Divisione Antiriciclaggio) competente per territorio, secondo quanto indicato nella seguente tabella⁴²:

<i>Ragioneria Territoriale dello Stato</i>	<i>Ambito territoriale</i>
Genova	Liguria
Bolzano	Trentino Alto Adige
Verona	Verona, Vicenza, Padova, Rovigo
Venezia	Venezia, Treviso, Belluno
Bologna	Emilia Romagna, Marche
Firenze	Toscana
Roma	Roma, Rieti, Viterbo
Latina	Latina, Frosinone
Napoli	Napoli, Avellino, Benevento, Caserta
Salerno	Salerno e Basilicata

⁴¹ Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con propria nota del 3.10.2012, ha chiarito che il segnalante è tenuto ad inviare la comunicazione unicamente alla RTS competente; è fatta salva tuttavia la facoltà della RTS di trasmettere la comunicazione, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Decreto, alla Guardia di Finanza, la quale può a sua volta disporre l'inoltro della stessa all'Agenzia delle Entrate, ai fini degli accertamenti di propria competenza.

⁴² Cfr. Decreto 17 novembre 2011 del Direttore Generale del Tesoro e del Ragioniere Generale dello Stato e Circolare del MEF del 30.11.2011, n. 69224.

ASSIREVI

Bari	Puglia e Molise
Cosenza	Cosenza, Crotone, Catanzaro
Reggio Calabria	Reggio Calabria, Vibo Valentia
Catania	Catania, Agrigento, Siracusa, Ragusa
Messina	Messina, Caltanissetta/Enna, Palermo, Trapani
Torino	Piemonte e Valle d'Aosta
Cagliari	Cagliari, Oristano
Sassari	Sassari, Nuoro
Perugia	Umbria
L'Aquila	Abruzzo
Milano	Lombardia
Udine	Friuli Venezia Giulia

Con riferimento alle violazioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5 e 7 del Decreto, le competenze territoriali per violazioni di importo superiore a 250.000 Euro sono le seguenti:

Genova	Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta
Bologna	Emilia Romagna, Toscana, Umbria
Roma	Lazio, Sardegna, Abruzzo
Napoli	Campania, Calabria, Sicilia, Basilicata
Milano	Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige
Bari	Puglia, Molise

In base a quanto previsto dal Decreto, si noti che:

- 1) qualora oggetto dell'infrazione sia un'operazione già segnalata ai sensi dell'art. 41, comma 1 (i.e. segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio), la società di revisione che ha effettuato la segnalazione di operazione sospetta non è tenuta anche a comunicare al MEF l'infrazione ad una delle disposizioni degli articoli 49 e 50 del Decreto;
- 2) in relazione alle comunicazioni di infrazioni degli articoli 49 e 50 del Decreto, non è prevista l'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui agli artt. 46 e 48, applicabili invece nel caso di segnalazioni di operazioni sospette.

9. LE SANZIONI

Il corretto e puntuale adempimento degli obblighi previsti dal Decreto è presidiato da sanzioni di natura penale ed amministrativa previste a carico sia delle società di revisione che del cliente.

Le principali sanzioni previste dal Decreto sono di seguito indicate.

9.1 Sanzioni a carico del cliente

Violazione degli obblighi di cui all'art. 21 del Decreto

Ai sensi dell'articolo 55, comma 1, del Decreto, la violazione degli obblighi previsti nel Titolo II, Capo I, del Decreto (e, segnatamente, dall'art. 21 - "*Obblighi del Cliente*"), che impone al cliente di fornire al revisore le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi di adeguata verifica (in particolare, l'identificazione del titolare effettivo), è punita con la sanzione penale della multa da 2.600 a 13.000 Euro.

Parimenti applicabili al cliente sono le sanzioni penali previste dai commi secondo e terzo dell'art. 55, che rispettivamente puniscono:

- l'esecutore dell'operazione (da intendersi come il soggetto conferente l'incarico professionale) che non indica, o indica falsamente, l'identità del soggetto per conto del quale opera (reclusione da sei mesi ed un anno e multa da 500 a 5.000 Euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato);
- l'esecutore dell'operazione (soggetto conferente l'incarico) che non fornisce informazioni circa lo scopo e la natura della prestazione (arresto da sei mesi a tre anni e ammenda da 5.000 a 50.000 Euro), salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Violazione di obblighi e divieti di cui all'articolo 49 del Decreto

In merito alle violazioni dei divieti di cui all'articolo 49, comma 1, del Decreto (trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore per un valore pari o superiore alle soglie di rilevanza), è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra l'1% e il 40% dell'importo trasferito⁴³, con applicazione di una sanzione minima di 3.000 Euro, aumentata di cinque volte quando la violazione ha ad oggetto importi superiori a 50.000 Euro⁴⁴.

In base a quanto previsto dal Decreto (art. 60), l'autore dell'infrazione può eseguire il pagamento della sanzione nella misura ridotta (c.d. oblazione), pari al 2% dell'importo trasferito, ove ricorrano le seguenti condizioni:

- 1) l'importo oggetto del trasferimento non è superiore a 250.000 Euro,
- 2) l'autore della violazione non si è già avvalso dell'oblazione per altra violazione del medesimo divieto contestato nei precedenti 365 giorni⁴⁵.

Per la disamina delle sanzioni previste in caso di violazione degli ulteriori divieti di cui agli articoli 49 e 50 del Decreto, si rinvia all'articolo 58 del medesimo provvedimento.

⁴³ La medesima sanzione è applicabile anche per le violazioni dei divieti previsti dai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 49 del Decreto (pagamenti tramite assegni bancari e postali, assegni circolari, vaglia postali e cambiari).

⁴⁴ L'applicazione di soglie minime delle sanzioni è prevista anche per le violazioni di cui ai commi 5, 6, e 7 dell'articolo 49, e di cui all'articolo 50, del Decreto.

⁴⁵ Il pagamento in misura ridotta deve essere eseguito entro 60 giorni dalla notifica della contestazione e chiude definitivamente il procedimento sanzionatorio, come previsto dall'articolo 16 della L. 689/1981. Il procedimento di oblazione è applicabile anche per le violazioni dei divieti previsti dai commi 5 e 7 dell'articolo 49 del Decreto.

9.2 Sanzioni a carico della società di revisione

Obblighi di identificazione, registrazione e conservazione

Per il caso di inadempimento degli obblighi di identificazione previsti dal Titolo II, Capo I, del Decreto, nonché per il caso di omessa, tardiva o incompleta registrazione sono previste sanzioni penali (multa da 2.600 a 13.000 Euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato).

Nel caso di omessa istituzione dell'Archivio Unico Informatico (oppure del Registro Elettronico Antiriciclaggio) è invece prevista una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 50.000 e 500.000 Euro (nei casi più gravi il provvedimento sanzionatorio è pubblicato su almeno due quotidiani a diffusione nazionale).

In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 7-ter, del Decreto (divieto di instaurare rapporti professionali con determinati soggetti aventi sede in Paesi a rischio individuati dal MEF, cfr. paragrafo 5.1), la sanzione prevista è di natura amministrativa di valore compreso tra 25.000 e 250.000 Euro.

Obblighi concernenti l'organizzazione amministrativa e le procedure di controllo interno

Ai sensi dell'art. 56 del Decreto, è prevista una sanzione amministrativa (compresa tra 10.000 e 200.000 Euro) nei casi di inosservanza delle disposizioni:

- a. adottate mediante i provvedimenti attuativi emanati dalla Consob ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto in materia di adempimento degli obblighi di adeguata verifica nonché di organizzazione, procedure e controlli interni;
- b. riguardanti la tenuta dell'Archivio Unico Informatico o del Registro Elettronico Informatico (emanate da Banca d'Italia);
- c. concernenti gli obblighi di formazione del personale.

Obblighi di comunicazione ed obblighi di segnalazione

In caso di violazione dell'obbligo di comunicare al Ministero dell'Economia e Finanze le infrazioni delle disposizioni di cui agli articoli 49 e 50 del Decreto è prevista una sanzione amministrativa dal 3% al 30% dell'importo dell'operazione oppure del saldo del conto o del libretto, ma con applicazione di una sanzione minima di 3.000 Euro⁴⁶.

Salvo che il fatto costituisca reato, anche l'omessa segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra l'1% ed il 40% dell'importo dell'operazione non segnalata; nei casi più gravi il provvedimento sanzionatorio è pubblicato su almeno due quotidiani a diffusione nazionale.

La violazione degli obblighi di riservatezza (nei confronti dei clienti o di terzi) concernenti:

- a. l'avvenuta segnalazione di operazioni sospette,
- b. il flusso di ritorno delle informazioni riguardanti le operazioni segnalate,

è punita con l'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 50.000 Euro.

⁴⁶ Il procedimento di oblazione non è applicabile nei confronti dei soggetti tenuti ad effettuare la comunicazione nel caso in cui sia comminata una sanzione per omissione dell'osservanza di tale obbligo.

9.3 Procedimento sanzionatorio

Relativamente agli obblighi concernenti l'organizzazione amministrativa e le procedure di controllo interno di cui all'articolo 56 del Decreto, le sanzioni di natura amministrativa applicate nei confronti delle società di revisione sono irrogate dalla Consob secondo il procedimento di cui all'art. 195 del D.Lgs. 58/1998.

Con riferimento alle violazioni di cui agli articoli 57 e 58 del Decreto (omessa istituzione dell'AUI o del REA, omessa segnalazione di operazioni sospette, omessa comunicazione delle infrazioni agli articoli 49 e 50), la Consob, l'Unità di Informazione Finanziaria, la Guardia di Finanza e la Direzione Investigativa Antimafia effettuano gli accertamenti e le relative contestazioni, in relazione ai rispettivi compiti e nell'ambito delle rispettive competenze.

Le sanzioni sono applicate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), sentito il parere della Commissione Consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio istituita ai sensi del D.P.R. n. 114/2007.

Il Decreto prevede la possibilità di proporre opposizione al decreto del MEF emesso per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 57 (in particolare: omessa istituzione dell'AUI o del REA, omessa segnalazione di operazioni sospette). E' competente in via esclusiva il Tribunale di Roma.

L'art. 60, comma 6, del Decreto prevede infine che *"i provvedimenti con i quali sono state irrogate sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono comunicati alle autorità di vigilanza, alla UIF ed agli ordini professionali per le iniziative di rispettiva competenza"*.

MAGGIO 2014

"I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati."